

# L'avvento delle leggi razziali antisemite a Cremona e provincia

In ricordo di Alfred Lewin e Jenny Hammerschmidt, ebrei stranieri residenti a Cremona, fucilati nel settembre del 1944 in quello che è conosciuto come l'eccidio del campo di aviazione di Forlì



## L'avvento delle leggi razziali antisemite a Cremona e provincia

In ricordo di Alfred Lewin e Jenny Hammerschmidt,  
ebrei stranieri residenti a Cremona, fucilati nel settembre del 1944  
in quello che è conosciuto come l'eccidio del campo di aviazione di Forlì

Con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Cremona



In collaborazione con



Progetto grafico Studio Publica

Si ringraziano per la disponibilità, le informazioni e i materiali documentari forniti i direttori e il personale degli Archivi di Stato di Brescia, Forlì Cesena, Milano, Pesaro, Salerno, del Museo della Memoria e della Pace – centro studi “Giovanni Palatucci” di Campagna (SA), la Camera di Commercio di Cremona, oltre ai responsabili degli uffici demografici dei Comuni di Bologna, Castelleone, Forlì, Ostiano, San Giovanni in Croce, Soresina.

Un particolare ringraziamento alla Fondazione Alfred Lewin di Forlì e alla signora Vera Schmidt, nipote di Alfred Lewin.

Si ringrazia tutto il personale dell'Archivio di Stato di Cremona che ha contribuito con grande disponibilità e professionalità alla buona riuscita dell'iniziativa.

©Archivio di Stato di Cremona,  
Via Antica Porta Tintoria 2  
26100 Cremona



A cura di  
**Giovanni Graifembergh**

*L'analisi di una serie di fascicoli conservati nel fondo Prefettura – Ufficio di Gabinetto dell'Archivio di Stato, intestati ai cittadini ebrei colpiti da confische e sequestri di beni tra il 1943 e il 1945 è all'origine di questa pubblicazione e del percorso espositivo che ad essa si accompagna.*

*Al collega Giovanni Graifembergh, cui si deve la ricerca della quale si presentano in questa sede i primi risultati, è apparso comunque subito chiaro che i provvedimenti di natura economica non potevano essere compresi nella loro portata senza contestualizzarli nel più ampio quadro della legislazione antisemita che prende avvio in Italia con il decreto n.1728 del 17 novembre 1938 Provvedimenti per la difesa della razza italiana. Come afferma Giulia Dodi, nell'introduzione che ben illustra il più ampio contesto nazionale nel quale la realtà cremonese si inserisce, «negli anni in cui la legislazione razziale fu in vigore l'attacco alle cose ed alle persone furono due facce della stessa medaglia».*


*Partendo quindi dai nomi documentati da quegli elenchi e da quei fascicoli Graifembergh ha ricostruito in modo approfondito e appassionato traiettorie biografiche, ma anche paradossali vicende giudiziarie che si protrassero ben oltre la fine della seconda guerra mondiale e la caduta del regime fascista, attraverso un mosaico di documenti e fonti archivistiche, pazientemente reperite anche in altri Archivi di Stato, ma pure grazie a contatti intessuti con discendenti di quelle stesse persone che avevano vissuto tali tragiche vicende, come nel caso di Vera Schmidt, appartenente alla famiglia di Alfred Lewin e Jenny Hammerschmidt, fucilati dai tedeschi nel 1944 a Forlì, per alcuni anni cittadini cremonesi, alla cui memoria abbiamo voluto intitolare il volume e la mostra.*

*Se la Giornata della memoria è parsa senza dubbio il contesto più adatto per presentare e illustrare in particolare a giovani e studenti questo lavoro, è anche vero che auspichiamo che esso possa costituire un contributo per una riflessione non occasionale su una pagina fondamentale della nostra storia.*

Valeria Leoni  
Direttore Archivio di Stato di Cremona

## **Sommario**

- 11 GIULIA DODI  
Uno sguardo sulla persecuzione economica contro gli ebrei
- 24 GIOVANNI GRAIFEMBERGH  
L'avvento delle leggi razziali antisemite a Cremona e provincia



Cremona

Via Platina

G. Modiano e Co. - Milano 6647

1) Inizio Novecento.

Foto di via Platina. Qui, al civico n. 8, la famiglia Hammerschmidt aveva preso in gestione una panetteria. ASCR, Raccolte fotografiche, Cartoline Armanetti, n. 41.



2) 1938 agosto 5  
«La difesa della razza», rivista diretta da Telesio Interlandi, copertina del primo numero, nel quale venivano enunciati i principi razziali, sui quali furono impostati i successivi provvedimenti antisemiti.

GIULIA DODI

## Uno sguardo sulla persecuzione economica contro gli ebrei

L'indagine sugli aspetti economici della persecuzione razziale contro gli ebrei è un tema che è stato a lungo trascurato, eppure riveste un grande interesse storico e storiografico, non tanto per la ricostruzione del valore economico dei beni che sono stati sottratti ai perseguitati quanto perché, attraverso elenchi e descrizioni, si schiudono vicende biografiche indicative per comprendere quanto capillare e distruttiva sia stata la persecuzione antiebraica.

Spesso si tratta di ricerche non facili, soprattutto per la lacunosità delle fonti, specialmente per quanto riguarda quelle conservate negli archivi locali, per via della frammentazione con cui questa documentazione fu prodotta oltre che per la mancanza di obblighi di conservazione per alcuni degli enti coinvolti, oppure perché i documenti sono stati oggetto di distruzione sul finire della seconda guerra mondiale e sono andati perduti.

Eppure si tratta di un lavoro necessario se si vuole andare oltre l'idea che si è consolidata a partire dal dopoguerra e che ha descritto gli italiani come popolo impegnato più a salvare che a perseguire gli ebrei, poco inclini a obbedire davvero alla legislazione antisemita, in breve quello che è stato comunemente definito il "mito del bravo italiano", in antitesi e contrapposizione al "cattivo tedesco". In realtà la persecuzione messa in atto dall'Italia durò per ben sette anni – in Europa per durata fu seconda solo a quella tedesca – di cui cinque anni furono completamente gestiti dal fascismo che, analogamente al caso tedesco, predispose e introdusse la normativa in tempo di pace, al contrario di quanto è accaduto nei restanti paesi europei, dove l'occupazione nazista o la guerra furono il contesto in cui prese forma la persecuzione.

Fin da subito per il sistema persecutorio messo in atto dal regime si rivelò centrale il ruolo delle amministrazioni pubbliche, sulle quali gravava un carico di lavoro piuttosto pesante e che in poche settimane si trovarono a gestire una gran mole di procedure, autodenuce e indagini che coinvolgevano diversi uffici e richiedevano tempo prima di poter essere evase completamente. Non a caso la mostra prende avvio dalla documentazione relativa al censimento dell'agosto 1938, quello specificamente organizzato dal regime fascista per raccogliere informazioni sui

cittadini ebrei presenti sulla penisola italiana. Per mettere in pratica la politica antiebraica era necessario possedere informazioni complete ed aggiornate, e a tale scopo lo Stato italiano decise di procedere ad attuare la rilevazione di una specifica parte della popolazione, che per la prima volta nella storia nazionale era censita in base al criterio razziale.

La raccolta di informazioni doveva essere rapida e accurata, per permettere l'emanazione di provvedimenti efficaci, nonostante fosse piena estate, un periodo dell'anno in cui molte famiglie non erano nelle loro abituali residenze. L'organizzazione dell'intera operazione fu affidata alla Direzione Generale per la Demografia e la Razza, meglio nota come «Demorazza», mentre le schede di rilevazione furono elaborate dall'Istat e inviate pochi giorni prima del censimento insieme alle informazioni che precisavano le modalità di lavoro e di riconsegna del materiale. Il 22 agosto 1938, il giorno stabilito per il censimento speciale, a dirigere le operazioni furono le autorità locali, in particolare i prefetti e i podestà, che avevano l'obbligo di agire con grande riserbo e rapidità affinché non scaturissero allarmismi.

In tutto più di 25.000 fogli di famiglia vennero inviati alla Demorazza, il cui contenuto fu protetto con segretezza quasi totale, non ne furono diffuse copie, non ne venne consentita la consultazione da parte di altri uffici e anche la stampa fu informata in modo generico e non definitivo della consistenza dei dati raccolti. Nei mesi successivi l'Istat fu impegnato a tempo pieno nello studio delle informazioni e nella creazione di decine di elenchi e prospetti sintetici, frutto dell'elaborazione dei dati in svariate combinazioni.

Si tratta di un evento meno ricordato di altri sulla persecuzione, eppure molto significativo, un esempio su tutti: guardando le schede bianche avanzate e rimaste in qualche copia negli archivi locali, è piuttosto indicativo vedere che, nonostante fosse ben specificata la centralità del criterio razziale rispetto all'appartenenza religiosa, in quel momento mancava ancora una definizione precisa di chi dovesse essere considerato ebreo. Pertanto anche la compilazione in molti casi seguì criteri di appartenenza religiosa o culturale al mondo ebraico, una dimostrazione di come il regime fosse ancora in una fase preparatoria e non avesse ben definito come muoversi esattamente.

Eppure, nonostante confusioni ed incertezze questo fu un passaggio cruciale, che produsse alcuni effetti la cui portata ha avuto un impatto decisivo sul lungo periodo: da un punto di vista meramente pratico il risultato fu una schedatura degli ebrei italiani che per accuratezza non aveva paragoni nella storia del regime fascista. In molti casi le operazioni continuarono per diverse settimane, senza

saperlo l'apparato amministrativo italiano si trovò a fare la prova generale di una mobilitazione che nei mesi e negli anni successivi sarebbe diventata la prassi. Si può affermare che il censimento abbia raggiunto il suo scopo, riuscendo a fornire un'esatta identificazione e localizzazione degli individui «di razza ebraica», a cui si aggiungevano numerose informazioni di carattere qualitativo. Nel complesso su tutto il territorio nazionale furono censite oltre 70.000 persone e fu accertata la presenza di circa 58.000 residenti nati da almeno un genitore di origine ebraica, di cui la gran parte erano italiani e poco più di 10.000 erano stranieri residenti in Italia da oltre sei mesi.

Ma, andando oltre i meri dati numerici, questo censimento fu importante anche perché introdusse i prodromi di una metodologia che avrebbe accompagnato il lavoro delle amministrazioni per gli anni a seguire.<sup>1</sup> La messa in atto dell'indagine contribuì a gettare le basi per la preparazione e l'assuefazione dell'apparato amministrativo italiano al linguaggio ed ai meccanismi della persecuzione, oltre a permettere agli uffici statali di quantificare con precisione la presenza ebraica sul territorio, registrandone ogni trasformazione nella sua composizione.

Mentre la Demorazza era al lavoro sulle schede, il regime iniziò a emanare i primi provvedimenti razziali: il 5 settembre 1938 il decreto n. 1390 che ordinava l'espulsione di studenti e docenti ebrei dalle scuole italiane di ogni ordine e grado, seguito il 7 settembre dal decreto n. 1381 che stabilì l'espulsione dal territorio italiano degli ebrei stranieri, e revocava la cittadinanza a quanti l'avevano ottenuta dopo il 1919.

Così facendo l'Italia rinnegava l'atteggiamento di accoglienza e tolleranza che l'aveva caratterizzata fino a quel momento. Espellere gli ebrei stranieri significava colpire i più deboli fra gli ebrei presenti nella penisola, perché meno inseriti nel tessuto sociale e quindi più facili da isolare e perseguire.

Una forte spinta la diede la propaganda fascista, che insistette con decisione sul rischio dell'«infiltrazione ebraica», di cui era considerato fondamentale cogliere il pericolo nelle pieghe della quotidianità, soprattutto in Italia dove la minoranza ebraica era ben assimilata e quindi più difficile da notare. Anche attraverso una precisa campagna di stampa, gli ebrei stranieri furono descritti come doppiamente pericolosi: in quanto ebrei e in quanto stranieri, erano raccontati come personaggi equivoci, dediti ad attività illecite, pericolosi socialmente e da temere

---

<sup>1</sup> Cfr. M. SARFATTI, *Mussolini contro gli ebrei. Cronaca dell'elaborazione delle leggi del 1938*, Zamorani, Torino 1994

per via delle reti internazionali su cui potevano contare.

Come dimostrato anche dal censimento, al momento della promulgazione del decreto di espulsione vivevano in Italia poco più di 10.000 ebrei stranieri, tra i quali anche coloro che erano arrivati nella penisola per fuggire dalle persecuzioni antisemite del loro paese d'origine. Si trattava di famiglie in cerca di riparo, desiderose di ricostruire la propria vita, e anche il territorio di Cremona non fece eccezione. In tal senso è toccante ed esemplificativa la vicenda di Alfred Lewin, della madre Jenny Eugenia Hammerschmidt e della loro famiglia, di cui la mostra ricostruisce le tappe principali fino alla tragica morte avvenuta a Forlì nel 1944. Attraverso fonti d'archivio e documenti inediti generosamente concessi dalla famiglia, è possibile ripercorrere gli ultimi anni di vita di Alfred Lewin e della madre, caratterizzati da un continuo peregrinare tra i campi di internamento italiani del sud e del centro Italia, fino all'incarcerazione di Forlì, con la sola colpa di essere stranieri ed ebrei, e pertanto considerati doppiamente sospetti.

Con il decreto n.1728 del 17 novembre 1938 *Provvedimenti per la difesa della razza italiana*, l'Italia si dotò di una vera e propria legislazione razziale, in pochi mesi il razzismo diventò un fenomeno politico e di Stato, le istituzioni si riorganizzarono in base a criteri razzisti e programmi di esclusione. Da un giorno all'altro fu decretato il licenziamento di tutti i lavoratori considerati «di razza ebraica» dalle amministrazioni civili e militari dello Stato, dal Partito Nazionale Fascista e dalle sue organizzazioni, dalle amministrazioni delle Province, dei Comuni, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza e dagli enti, istituti ed aziende ad essi collegati, dalle imprese di assicurazione, dagli istituti bancari, dagli istituti di diritto pubblico, dalle associazioni sindacali.

Così facendo il fascismo metteva fine al processo unitario iniziato durante il Risorgimento, e gli ebrei passavano dalla completa uguaglianza raggiunta nel 1861 a una condizione di declassamento di fatto, ridotti a italiani di rango inferiore. L'appartenenza alla razza ebraica doveva essere annotata sulle carte d'identità e sui certificati anagrafici, gli ebrei non potevano avere alle loro dipendenze domestici ariani, non potevano più villeggiare in località turistiche, furono espulsi immediatamente da tutte le cariche pubbliche e dall'esercito.

Il criterio della «razza», che il regime mise al centro della costruzione dell'intero impianto persecutorio, annullò le tante differenze che caratterizzavano l'articolata e vivace comunità ebraica italiana. Dal punto di vista storico, infatti, non si può parlare di un unico ebraismo nazionale, al contrario è più accurato riferirsi al plurale agli ebraismi italiani. Nel corso dei secoli, infatti, gli ebrei italiani hanno

fatto parte perlopiù di piccole Comunità dislocate in gran parte sul territorio centro settentrionale della penisola. Con l'unificazione nazionale queste Comunità entrarono a far parte del Regno d'Italia, portando con sé le differenti tradizioni dei territori di provenienza, esistevano quindi ebraismi molto diversi tra loro per cultura, economia ed organizzazione interna, che amalgamarono queste loro peculiarità al resto della popolazione italiana.

L'obiettivo del fascismo era eliminare gli ebrei dalla vita della nazione, creando una separazione netta tra ebrei e non ebrei. La politica antisemita fu imposta dall'alto e rispecchiava la volontà di Mussolini ma non rappresentò l'inizio di uno scollamento tra la società italiana ed il regime, come una parte della storiografia ha affermato a lungo. A parte qualche tacito dissenso ci fu un'adesione larga alla politica razziale e una generale passività di fronte all'isolamento a cui gli ebrei furono costretti; l'opinione pubblica aderì con indifferenza alle leggi razziali, accettando di allontanare e privare dei loro diritti una parte di italiani.

Fra gli ambiti principali che furono colpiti dalla persecuzione quello economico fu tra più centrali fin dall'inizio, come dimostra anche il fatto che si è sviluppato su un lungo periodo, che va oltre il tempo in cui restò in vigore la legislazione. I più accorti avevano intuito la possibile svolta razziale del regime e già nell'estate del 1938 iniziarono con le vendite, o molto più spesso le svendite, precauzionali di immobili o aziende. La persecuzione economica entrò poi nel vivo con le limitazioni e i sequestri del periodo 1938-1943 e si fece ancora più forte con le confische del 1944-45, che proseguirono fino a pochi giorni prima della Liberazione, ma l'abrogazione delle leggi razziali non significò che immediatamente tutti i cittadini ebrei siano potuti rientrare in possesso dei propri beni, anzi le conseguenze di quanto era accaduto si protrassero per lungo tempo.

Il primo riferimento esplicito ai beni ebraici si trova nell'articolo 10 del regio decreto del 17 novembre 1938, in virtù del quale gli ebrei non potevano più essere proprietari o gestori di aziende dichiarate importanti per la difesa della nazione, né essere proprietari di terreni con un estimo superiore alle cinquemila lire, oppure essere proprietari di fabbricati urbani con un imponibile superiore a ventimila lire. Per far rispettare questi vincoli e coordinare il lavoro di controllo delle proprietà, del loro valore e dei loro proprietari il 9 febbraio 1939, con il regio decreto-legge n. 126, venne istituito ufficialmente l'ente che avrebbe dovuto occuparsi dei beni sottratti ai perseguitati: l'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare (Egeli), che ne avrebbe curato la gestione e la vendita per conto dello Stato.



Dal punto di vista procedurale il decreto n. 126 stabiliva l'attuazione di un iter burocratico lungo e complesso, il quale prevedeva che i singoli cittadini dichiarati di razza ebraica sporgessero un'autodenuncia all'Ufficio Distrettuale delle Imposte presso il proprio comune di residenza. A quest'ultimo spettavano tutti gli accertamenti del caso, e la successiva trasmissione della denuncia all'Ufficio Tecnico Erariale competente: le proprietà immobiliari degli ebrei, sia terreni sia fabbricati, con un imponente superiore ai limiti fissati dal decreto del 17 novembre dovevano essere suddivisi in «quota consentita», che rimaneva in possesso dei legittimi proprietari, e in «quota eccedente», che doveva essere trasferita all'Egeli. La legge concedeva la possibilità di donare i beni eccedenti a coniugi o discendenti, purché non fossero considerati di razza ebraica, oppure a enti con fini di assistenza o educazione, a patto che ciò avvenisse entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto. La vendita dei beni patrimoniali era invece bloccata fino a quando fosse stata definita con esattezza la ripartizione dei beni nella quota consentita e in quella eccedente. Lo statuto dell'Egeli prevedeva che fosse concesso un indennizzo a favore degli ebrei espropriati: a fronte del trasferimento degli immobili all'Ente quest'ultimo doveva rilasciare speciali certificati triennali, con un interesse annuo del 4%; si trattava di titoli nominativi e trasferibili solo a persone di razza ebraica, invece i beni trasferiti all'Ente dovevano essere predisposti alla vendita.

Di fatto l'Egeli divenne il braccio operativo del fascismo nell'ambito economico e finanziario della campagna antisemita, con l'obiettivo di estromettere gli ebrei dall'economia italiana. In questo quadro i decreti del 17 novembre 1938 e del 9 febbraio 1939 furono i testi generali di riferimento della politica antiebraica per quanto riguardava le restrizioni economiche.

Come per tutti gli altri aspetti nei mesi e negli anni successivi si assistette a un susseguirsi incessante di circolari e comunicazioni che progressivamente restrinsero i diritti e gli spazi d'azione degli ebrei. Quella italiana, infatti, può essere definita una persecuzione «dinamica», che attraverso circolari e aggiustamenti si modificò, inasprendosi progressivamente, ampliando il regime persecutorio e lo spettro degli ambiti e dei modi con cui fu attuato.

Tuttavia le ottimistiche aspettative del regime sulla cifra da incassare con gli espropri si scontrarono velocemente con la realtà dei fatti: la stima iniziale era stata condizionata dal pregiudizio sulla presunta ricchezza ebraica, uno stereotipo antisemita che anche il fascismo cavalcò, a cui si doveva aggiungere un'aspettativa troppo fiduciosa sulle possibilità di applicare in tempi rapidi le norme contenute

nei decreti. Così, mentre il regime sperava di entrare in possesso di un'ingente quantità di beni appartenenti agli ebrei, i dati che riguardano il periodo compreso tra il 1938 e il 1943 evidenziano che appena il 7,6% del totale dei terreni e dei fabbricati eccedenti entrò nella disponibilità dell'Egeli. La realizzazione del progetto antisemita del regime risultò, quindi, piuttosto difficile e fin da subito emersero i problemi dovuti alla grande quantità di lavoro da svolgere e al difficile coordinamento tra le varie istituzioni coinvolte, in particolare il rallentamento dovuto ai ritardi degli uffici nell'espletare le singole pratiche.

Oltre all'estrema lentezza delle procedure un altro degli aspetti che più contribuirono a rallentare l'accertamento e la presa in carico delle proprietà era quanto stabilito dall'articolo 14 del decreto del 17 novembre, che concedeva la possibilità di godere di una parziale esenzione da alcuni divieti, la cosiddetta «discriminazione», alla quale a termini di legge avevano diritto i famigliari dei caduti in guerra o per la causa fascista, e persone che potessero vantare meriti o «benemerienze» di tipo militare o politico, intese soprattutto in senso fascista.

Molti ebrei videro in questa possibilità l'occasione per riabilitare la propria posizione giuridica e al tempo stesso era un modo per sottolineare l'attaccamento all'Italia. In pochi mesi furono presentate oltre novemila domande che riguardavano in totale circa quindicimila ebrei, ma al gennaio 1943 ne risultavano accolte appena 2.486, a riprova dell'eccezionalità di questa qualifica e dell'attento esame che il regime faceva prima di concederla. Anche se la discriminazione poteva essere revocata in qualsiasi momento, per gli ebrei rappresentò un possibile tentativo di difesa, seppur parziale, dei propri diritti. Oltre al significato simbolico, poter godere della discriminazione all'atto pratico aveva soprattutto una valenza economica, infatti i cosiddetti «discriminati» subivano quasi tutte le medesime privazioni degli altri ebrei, ma a loro non si applicava proprio l'articolo relativo alla limitazione delle proprietà patrimoniali. Nei fatti, quindi, le richieste di discriminazione non permisero a molti dei richiedenti di ottenere alcuna riduzione nella persecuzione ma rallentarono gli accertamenti e le procedure di calcolo delle proprietà, visto che prima di tutto bisognava determinare se la normativa economica fosse applicabile o meno. Delle molte pratiche che furono avviate solo poche furono sviluppate nella loro completezza, creando non poche difficoltà all'Egeli nell'impadronirsi dei beni secondo i modi stabiliti dalla legge.

Al 31 dicembre 1941 delle 255 pratiche di espropriazione giunte all'Egeli: per 42 era intervenuta la discriminazione, 37 erano in corso di istruttoria e 176 erano state notificate, ma tra queste in altri 10 casi era stata concessa la discriminazione. Delle 166 restanti, per 69 era effettivamente avvenuto il trasferimento, mentre 48

erano state impugnate dagli ebrei interessanti e 49 erano in corso di trattazione; una situazione che portò l'Egeli ad ammettere che sul totale dei beni eccedenti denunciati, la maggior parte era sfuggito alla requisizione.<sup>2</sup>

La svolta sulle confische, così come su ogni altro aspetto della persecuzione, avvenne dopo l'8 settembre 1943, quando l'azione antiebraica si fece ancora più feroce con l'ordine di polizia n. 5 inviato dal ministro dell'interno Guido Buffarini Guidi il 30 novembre 1943, che sanciva anche per l'Italia l'inizio degli arresti e delle deportazioni dei cittadini ebrei. Dal punto economico il cambiamento legislativo fu sancito dal decreto n. 2 del 4 gennaio 1944, *Nuove disposizioni concernenti i beni posseduti dai cittadini di razza ebraica*. Il dispositivo divenne il punto di riferimento per la nuova fase della persecuzione patrimoniale, con il quale dai sequestri si passava alle confische e in cui si specificava in maniera perentoria che gli ebrei non potevano più essere proprietari di alcunché: terreni, fabbricati, aziende, titoli e valori dovevano immediatamente essere confiscati, unitamente ad ogni altro possesso. Non erano più consentite eccezioni, anche chi godeva del riconoscimento della «discriminazione» ora non poteva più vantare alcun trattamento differente, gli ebrei erano considerati tutti come nemici.

Nella realtà dei fatti in questa nuova fase non fu direttamente l'Egeli ad occuparsi della gestione e della vendita degli immobili sottratti agli ebrei, ma furono individuati degli istituti bancari sul territorio ai quali l'Ente delegò almeno le prime fasi della gestione del patrimonio incamerato.

Dal punto di vista operativo, invece, con il nuovo assetto legislativo le più sollecitate erano le Prefetture, che dovevano coordinare tutta l'attività sul territorio, occuparsi degli arresti, delle requisizioni e dell'emanazione dei decreti di confisca: solo a seguito dei decreti l'Egeli prendeva in carico i beni, occupandosi delle pratiche e degli aspetti burocratici ma lasciando la custodia, soprattutto quella di immobili e mobili, alle autorità locali.

Si vennero così a creare in quasi ogni provincia degli uffici appositi, noti più spesso come Ufficio beni ebraici, Ufficio amministrazione beni ebraici oppure Ufficio per il sequestro dei beni ebraici, che avevano il compito di sovrintendere alle operazioni relative ai sequestri e alle confische. In attesa che l'Egeli prendesse il controllo di appartamenti, case e oggetti, spettava a questi uffici nominare i sequestratori provvisori, di solito scegliendoli fra gli uomini vicini al partito fascista o su segnalazione

---

<sup>2</sup> Archivio Centrale dello Stato, Ministero dell'Interno, Direzione generale demografia e razza 1938-1944, b.8, fasc.14.

degli organi fascisti, in una logica tutta interna alle dinamiche di potere locale. Prefetture e Questure avevano a disposizione notizie dettagliate ed elenchi aggiornati con cui alimentarono da subito la macchina burocratica, i capi della provincia diffusero manifesti e volantini per ordinare che chiunque fosse a conoscenza di beni ebraici ne facesse denuncia alle autorità. Anche in questa fase, però, l'Egeli ebbe notevoli difficoltà a raggiungere gli obiettivi che si era prefissato. Stando alla situazione alla data del 31 dicembre 1944, ad un anno dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 2, ad emergere più che le acquisizioni erano le numerose lacune: all'Egeli erano pervenuti 5.768 decreti di confisca, ma molte province non avevano ancora inviato tutti i dati in loro possesso. Non di rado si registravano casi in cui i beni confiscati restavano nelle disposizioni dell'ente che ne aveva preso possesso in prima battuta, senza arrivare mai all'Egeli o ai suoi rappresentanti; così come non erano rari episodi di furti di oggetti o di materiale prezioso da parte di singoli soggetti o piccoli gruppi.

Furono numerosi i casi di appropriazione di oggetti e denaro che si verificarono in concomitanza o successivamente agli arresti, a conferma dei soprusi che gli ebrei continuarono a subire anche dopo essere stati catturati e mandati a morire. L'Egeli fece molta fatica a controllare il lavoro dei funzionari fascisti, che spesso agirono nell'interesse dei gruppi locali, gestendo in piena autonomia i beni sequestrati e confiscati di cui disponevano. Una gestione spesso molto caotica, condotta in modo zelante dai funzionari degli uffici competenti insieme a privati cittadini e approfittatori, che è andata avanti fino a pochissimi giorni prima della Liberazione. Oltre alle irregolarità amministrative bisogna anche tenere conto del fatto che una tale autonomia a livello locale alimentò spesso appetiti e bramosie che coinvolsero amministratori, cittadini e sfollati in cerca di riparo, in un mercato locale per il quale era evidente l'interesse a ritardare il più possibile le confische. Tra i casi conosciuti proprio quello di Cremona è uno dei più rappresentativi, in città l'Egeli non amministrò quasi alcun bene poiché la Prefettura nominò sequestrario unico ed amministratore Francesco Rossi, un uomo di fiducia di Roberto Farinacci. Con ogni probabilità il *ras*, che proprio a Cremona aveva svolto gran parte della propria carriera e che ancora aveva influenti legami, ebbe un ruolo centrale anche nella gestione dei beni ebraici presenti sul territorio. I documenti presentati all'interno della mostra e quelli qui riportati aiutano ad inquadrare con più precisione questo spaccato della realtà cremonese dei primi anni Quaranta, forse ancora poco conosciuto ma centrale nelle vicende di quel periodo.

Una situazione che ebbe un impatto drammatico e contribuì a rendere ancora più pesante la persecuzione contro gli ebrei, ma che ebbe importanti conseguenze

anche al termine della guerra.

Per gli ebrei che riuscirono a sopravvivere ritornare alla propria vita si mostrò da subito piuttosto difficile, al ritorno nelle loro città provarono a riprendere possesso dei propri appartamenti e dei propri mobili: i primi, quando non erano stati danneggiati dai bombardamenti, spesso erano occupati da nuovi inquilini, non sempre disposti a cedere la casa che ritenevano di occupare legalmente; i secondi erano spesso dispersi e difficilmente rintracciabili dalle autorità nonostante i tentativi di indagine.

La procedura di restituzione dei beni ai proprietari ebrei prevedeva un preciso iter burocratico affinché i perseguitati potessero tornare in pieno possesso dei loro beni, sul quale però gli stessi uffici faticarono a trovare un accordo. Ad esempio non era chiaro se dovesse esserci una revoca formale del decreto di confisca, o se dovesse considerarsi già annullato, e questo spesso provocò il ritardo nella conclusione di molte pratiche, oltre che alimentare la delusione degli ebrei coinvolti. In tal senso furono numerosi gli esposti e le richieste di intervento presso le Prefetture per diramare le dispute e ricostruire cosa fosse accaduto nei mesi precedenti: in qualche caso al centro della discordia vi fu l'operato degli amministratori, spesso irrintracciabili e accusati di non aver gestito con la dovuta cura i beni di cui erano stati nominati responsabili, lasciando gli ebrei senza rendiconti fiscali e documenti sulla base dei quali chiedere restituzioni e pagamenti. Così alle indagini, spesso infruttuose, delle autorità per capire dove si trovassero gli amministratori si affiancarono quelle che gli ebrei furono costretti a sostenere in autonomia per ricostruire di cosa gli amministratori si erano o meno occupati, e quale fosse la situazione economica e produttiva delle proprie attività, dovendosi districare tra versioni discordanti e ricostruzioni di parte.

In alcuni casi gli ebrei non trovarono più i loro beni, preda delle razzie nazifasciste, della bramosia dei singoli e dell'incuria nei mesi che furono costretti a trascorrere lontano dalle loro case, in altre situazioni, invece, dovettero affrontare il tradimento da parte di persone che avevano promesso di nascondere e proteggere le loro cose, e che dopo la guerra non restituirono quanto avevano preso.

Non mancarono le difficoltà nemmeno quando si trattò di beni mobili, per i quali non sempre era facile ricostruire i diversi passaggi che avevano portato all'alienazione e comprendere quale uso ne avesse fatto chi li teneva in custodia. In molte occasioni il contenuto di bauli e casse oppure il mobilio di un appartamento furono scorporati e per rintracciarli furono necessarie lunghe ricerche e, quando i nuovi proprietari non erano disposti a restituirli, passavano mesi prima che gli ebrei sapessero se potevano riavere i propri beni tra esposti e tribunali.

Il risultato fu che gli ex perseguitati, già a lungo provati dalle ingiustizie, dalla fuga e spesso dalla perdita di gran parte delle famiglie, si trovarono a fronteggiare richieste irrispettose e controversie che in alcuni casi si protrassero per decenni.

L'aspetto economico fu uno dei più spinosi ma anche uno dei più importanti che gli ex perseguitati e le rinnovate istituzioni ebraiche dovettero sostenere nel dopoguerra, l'azione presso il governo della neonata Repubblica italiana fu continua, ma i risultati ottenuti furono sempre meno di quelli sperati. La difficoltà a rientrare in possesso dei beni sottratti fu motivo di grande irritazione per tutte le Comunità ebraiche italiane, che non sapevano come fronteggiare le richieste dei propri iscritti e che dovevano destreggiarsi fra le lacune della legislazione riparatrice.

L'Egeli rimase attiva anche dopo la Liberazione, quando fu chiamata ad assolvere il compito contrario rispetto a quello che l'aveva caratterizzata fino a quel momento: una volta caduta la legislazione razziale l'ente fu incaricato di occuparsi della restituzione dei beni che aveva confiscato fino a pochi mesi prima. Tuttavia dovevano essere gli ex perseguitati a farsi carico direttamente delle istanze: la restituzione doveva essere richiesta dal titolare dei beni, tramite richiesta formale, oppure doveva essere nominato un curatore speciale dal tribunale, in rappresentanza dei titolari assenti, che si occupasse delle pratiche.


Dieci anni era il tempo previsto per presentare la richiesta di restituzione per i beni in possesso dello Stato e tre anni per i beni venduti a terzi, sui quali anziché la retrocessione era possibile chiedere la somma che lo Stato aveva incassato per la vendita. Prima di procedere con qualsiasi restituzione, però, l'Egeli voleva assicurarsi di rientrare dalle eventuali spese di manutenzione sostenute durante il periodo di gestione, di cui in modo piuttosto paradossale chiese conto direttamente ai proprietari ebrei. In questo modo fu predisposto dall'Italia un meccanismo di restituzione farraginoso e lento, per il nuovo Stato repubblicano sembrò fosse prioritaria la tutela dei nuovi possessori e il rispetto degli aspetti formali delle regole del mercato e della compravendita più che la capacità di comprensione del significato storico e morale di ciò che era accaduto. Su tutti valga il fatto che il diritto per i perseguitati di rientrare in possesso dei propri beni doveva tenere conto di alcuni aspetti precisi, restavano infatti garantiti i diritti di coloro che avevano acquisito i beni in *buona fede*, lasciando agli ebrei l'onere di dimostrare che gli acquirenti avevano agito coscientemente contro di loro, un'eventualità pressoché impossibile.

Da questi brevi dati si può comprendere come tracciare un quadro delle restituzioni non sia facile: la disomogeneità nella fase di confisca, con differenti gestori che presero in carico i beni e le diffuse opacità di quegli anni resero più complesse

le retrocessioni e ancora oggi non consentono di quantificare con esattezza cosa sia tornato ai legittimi proprietari e cosa sia andato perduto. Per molti sopravvissuti, quindi, il tema dei propri beni rappresentò uno strascico lungo e doloroso della persecuzione, da vivere all'interno del difficile reinserimento nella società italiana, desiderosa di lasciarsi il passato alle spalle e incapace di elaborare e mettere a fuoco le proprie responsabilità dirette. Ne è prova il modo in cui formalmente si chiude la vicenda delle restituzioni, in un'anonima stanza dell'Ufficio liquidazioni del Ministero del Tesoro, dove nell'aprile 1970 furono bruciati libretti di risparmio, polizze, corrispondenza e furono gettati tra i rifiuti alcuni oggetti di uso quotidiano appartenuti a cittadini ebrei che non erano mai stati rivendicati dai proprietari.

In conclusione da questa generale descrizione della persecuzione patrimoniale ed economica messa in atto contro gli ebrei, e delle conseguenze di lungo periodo che ebbe per i cittadini coinvolti, emerge con evidenza che negli anni in cui la legislazione razziale fu in vigore l'attacco alle cose ed alle persone furono due facce della stessa medaglia.

L'indagine degli archivi locali, come è avvenuto in questa occasione con i fondi custoditi presso l'Archivio di Stato di Cremona, è fondamentale per ricostruire le specificità e le modalità di attuazione adottate dalle realtà periferiche. Le carte conservate nei fascicoli personali restituiscono il quadro di traiettorie biografiche piene di interesse, le cui vite furono completamente sconvolte dall'introduzione della legislazione razziale. Emerge la ferocia con cui la persecuzione patrimoniale fu attuata, ruberie e appropriazioni di beni ebraici furono una costante in tutta l'Italia centro-settentrionale dopo il 1943, mentre il regime continuò incessantemente fino agli ultimi giorni ad attuare la volontà di distruzione economica e fisica. La persecuzione italiana fu il risultato di un intreccio di comportamenti individuali e collettivi, frutto di scelte e azioni che hanno riguardato direttamente gli italiani dell'epoca, così come l'introduzione della legislazione razziale da parte del regime fu una scelta pienamente consapevole sul piano teorico e pratico. L'importanza di continuare ad approfondire questi temi è legata non solo alla necessità di chiarire pagine oscure della nostra storia, ma anche al bisogno di portare alla luce tutte le condizioni e le circostanze che hanno permesso la realizzazione di una tale tragedia e le sue conseguenze sul lungo periodo.



3) 1938 settembre 7. Circolare del ministro della Cultura popolare Edoardo Alfieri, nella quale sono impartite ai giornali precise disposizioni riguardo alla «campagna razzista» nei confronti degli ebrei. ASCR, Prefettura di Cremona, Gabinetto, b. 247.

## L'avvento delle leggi razziali antisemite a Cremona e provincia

### Introduzione

Cosa sappiamo delle persecuzioni nei confronti di persone censite come di «razza ebraica» avvenute, in seguito all'emanazione delle leggi razziali del 1938, a Cremona e provincia? Poche sono le notizie che abbiamo reperito in quanto già scritto sull'argomento e queste, in diversi casi, sono inesatte, disomogenee e non opportunamente contestualizzate. Abbiamo notato che spesso le informazioni riportate in articoli pubblicati sul web sono state tratte da banche dati che sono certamente uno strumento utilissimo; è opportuno tuttavia precisare che chi fa una ricerca rigorosa sa che le fonti andrebbero sempre puntualmente verificate (questo procedimento in Archivistica è conosciuto come anche come euristica delle fonti). Tale precauzione è doverosa soprattutto in relazione al fatto che il nostro panorama culturale si avvale sempre più dell'utilizzo di documenti ibridi e di informazioni riversate su supporti informatici. Un altro aspetto, non secondario, e da non sottovalutare, riguarda la veridicità di informazioni che possiamo trovare su internet: la manipolazione, la modifica, l'eliminazione, le interpolazioni di dati non sono imprese impossibili per un hacker

Scopo del presente contributo è quello di cercare di fornire alcune risposte e dati statistici sul fenomeno delle persecuzioni, ipotizzare ulteriori filoni d'indagine e, possibilmente, riuscire a suscitare interesse e coinvolgere in futuri progetti di ricerca ragazzi appassionati di storia e di storiografia.

Per la preparazione del presente lavoro sono stati consultati e utilizzati i seguenti fondi conservati nell'Archivio di Stato di Cremona:

- Ufficio di Gabinetto della Prefettura di Cremona, «Fascicoli inerenti a persone di origine ebraica»
- Tribunale di Cremona, Sentenze civili, vol. 1424;
- Tribunale di Cremona, Corte d'Assise Straordinaria di Cremona, b. 2428;
- Pretura di Cremona, Sentenze civili anno 1948;
- Comune di Cremona, Carteggio 1868-1946, b. 2386; Anagrafe 1901-1921, 1922-1953


È stata consultata documentazione appartenente al fondo Tribunale di Brescia nell'Archivio di Stato di Brescia; infine sono state utilissime anche le informazioni fornite dal Comune di Bologna, di Predazzo, di Soresina e di Castelleone che hanno confermato alcune ipotesi di indagine.

La ricerca ha preso le mosse dal censimento operato dal Comune di Cremona nell'agosto 1938 predisposto al fine di individuare le persone residenti di «razza ebraica». L'intestazione del relativo fascicolo (in termini archivistici potremmo definirla una camicia parlante) reca una dicitura che fin dal titolo «annotamenti in margine agli atti di nascita per gli israeliti e razze non ariane – Certificati – pratiche per la discriminazione degli Ebrei che ne hanno diritto» ci fa capire la sistematicità, la minuziosità profusa in questa operazione. Il censimento fu un punto fermo, una base imprescindibile sulla quale innestare ulteriori indagini soprattutto, come vedremo, principalmente di carattere patrimoniale. In poche occasioni la macchina burocratica mostrò tanta efficienza: in meno di un mese furono compilati e consegnati gli elenchi in Prefettura. Questo aspetto, riguardante la celerità degli uffici comunali, è riscontrabile anche a livello nazionale. Alessandra Minerbi in un suo interessante contributo sulla persecuzione degli ebrei afferma che: «Il censimento, come molti recenti studi locali hanno confermato, fu la prima occasione in cui la macchina amministrativa si mise in moto con capillarità e acribia».<sup>3</sup> (Fig. 2)

Si è quindi presa in esame la tragica vicenda di Alfred Lewin e della madre Jenny Hammerschmidt trucidati nel settembre del 1944 in quello che è conosciuto come l'eccidio dell'aeroporto di Forlì. Infine sono stati analizzati i decreti di confisca emessi nel 1944 dai capi della provincia di Cremona (prima Attilio Romano e poi Vittorino Ortalli), in cui assistiamo alla spoliazione finale degli ebrei. Il caso dei beni mobili requisiti e mai restituiti, oppure opportunamente risarciti, è l'epilogo tragico e doloroso che patirono i coniugi Jachia e gli eredi di Renato Finzi. Le imbarazzanti sentenze della nascente Repubblica Italiana (sia gli Jachia che i Finzi non solo non vennero risarciti ma dovettero pure pagare le spese processuali) sono una pagina oscura ed omertosa della giustizia italiana.

Riguardo al significato che in molti casi ha assunto la Giornata della Memoria concordiamo con quanto sostiene Valeria Galimi in una sua recente pubblicazione: «Le iniziative per il Giorno della Memoria presentano sempre più, con il passare del tempo, una ritualità che rischia di apparire vuota, facendo appello agli

<sup>3</sup> A. MINERBI, *La persecuzione degli ebrei in Italia 1938-1943, in Dalle leggi antiebraiche alla Shoah, sette anni di storia italiana*, Skira, Milano 2004, p. 33.



4) 1938  
Camicia contenente il lavoro preparatorio volto ad individuare le persone di razza ebraica, schede, comunicazioni con la Prefettura, Comuni ed altri enti.  
ASCR, Comune di Cremona 1868-1946, b. 2386.

aspetti emotivi delle vicende e rimanendo ingabbiate nei pochi giorni dedicati alla commemorazione a gennaio di ogni anno, quasi non fosse possibile pensare a una temporalità più lunga di riflessione e di approfondimento».<sup>4</sup>

Ci auguriamo, pertanto, che questa giornata di ricordo non si esaurisca nello spazio di un giorno o di una settimana ma che possa estendersi, con modalità diverse, per tutto l'arco temporale di un anno.

#### *Il censimento del 1938 del Comune di Cremona*


Il censimento prende avvio da una comunicazione classificata come «riservatissima» dell'ufficio Gabinetto della Regia Prefettura di Cremona inviata in data 12 agosto 1938 a tutti i podestà della provincia. Questa nota presentava carattere di urgenza e impartiva ordini tassativi: «Vi prego di accertare rigorosamente e di comunicarmi nel termine perentorio di 5 giorni dalla presente se vi siano costà residenti, sia pure temporaneamente, persone di razza ebraica». (Fig. 5)

È interessante notare il criterio che doveva essere adottato al fine di stabilire se una persona rientrasse o meno nella categoria della razza ebraica. Secondo questo provvedimento la selezione doveva essere fatta in base al principio di sangue o biologico, infatti nel novero dovevano essere compresi «non solo gli ebrei iscritti nelle comunità israelitiche ma anche quelli professanti altra o nessuna religione o che vi abbiano abiurato in qualsiasi epoca» e nemmeno una conversione alla religione cattolica li metteva al riparo dall'essere inseriti in quelle famigerate liste. Nulla veniva detto riguardo ai figli di matrimoni misti (tra persone di razza ariana ed ebraica) ma l'interpretazione che sembra conseguente è quella che, anche in questo caso, fosse preminente e predominante la componente di origine ebraica. Nella comunicazione della Prefettura del 12 agosto 1938 veniva raccomandato che le operazioni fossero effettuate avendo cura di assicurare «carattere assolutamente riservato» e nel «massimo riserbo nell'eseguire le indagini». Infine si stabiliva che i podestà erano responsabili circa l'esattezza delle notizie fornite.

In data 21 agosto 1938 la Regia Prefettura della Provincia di Cremona diramava ai podestà un'ulteriore nota in cui veniva precisato che il censimento doveva essere effettuato solo nei riguardi degli «appartenenti razza ebraica residenti nel Comune tralasciando i temporaneamente presenti».

Altra precisazione importante riguardava il criterio per stabilire se una persona fosse o meno di razza ebraica, a tal proposito la direttiva era chiara: «deve consi-

<sup>4</sup> V. GALIMI, *Sotto gli occhi di tutti*, Le Monnier, Firenze 2018, p. 131



5) 1938 agosto 12

Comunicazione classificata come "riservatissima" inviata dalla Regia Prefettura di Cremona a tutti i podestà in ordine alla rilevazione degli ebrei. Questo è il documento ufficiale che dà l'avvio alle operazioni relative al censimento.

ASCR, Comune di Cremona 1868-1946, b. 2386.

derarsi di razza ebraica colui che discende da un solo genitore ebreo». Quindi i figli di matrimoni misti rientravano nella categoria degli ebrei. Compariva infine la prescrizione secondo la quale dovessero essere annotate l'iscrizione al partito e le eventuali benemerienze di guerra. Possiamo interpretare questa ulteriore acquisizione di dati come utile al fine di valutare se una persona ebrea avesse i requisiti per poter essere ammessa alla "discriminazione".

Altro ordine tassativo impartito era il seguente: «le schede così completate e rivedute dovranno essere recate in Prefettura dal Segretario nella mattinata del 24 corrente e presentato personalmente al sottoscritto».

Al termine delle operazioni gli uffici preposti del Comune di Cremona compilarono un elenco che comprendeva complessivamente 51 persone di razza ebraica. Da questo originario elenco (in forza di quanto previsto al punto d) all'articolo 8 del Regio decreto legge 17 novembre 1938 n. 1728 che stabiliva: «non è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, che alla data del 1 ottobre 1938-XVI, apparteneva a religioni diverse da quella ebraica» avrebbero dovute essere scorporate le persone di razza ebrea che avevano avuto figli in seguito a matrimonio con persona di razza ariana ma, come avremo modo di vedere, nell'elenco compilato dal Comune di Cremona nel 1943 comparivano come ebrei persone che non erano da considerarsi tali. Dal primo elenco che comprendeva 21 famiglie, dopo una più attenta selezione si arrivò a formulare una lista di 16 fogli di famiglia dei quali 10 regolarmente forniti dai capi famiglia. Questi ultimi furono convocati il giorno 20 agosto 1938 per «il ritiro di apposita scheda da compilarsi giusta analoghe superiori disposizioni». Si raccomandava infine che si ottemperasse «infallibilmente al presente invito». Non erano ammesse dilazioni in considerazione del fatto che i Comuni avevano l'ordine di ottemperare obbligatoriamente alla consegna del censimento per il giorno 24 agosto.

Visto e considerato il periodo in cui fu istruito questo censimento (agosto) era logico aspettarsi che alcune famiglie si trovassero in villeggiatura e pertanto a margine dell'elenco consegnato in Prefettura il 24 agosto 1938 alle ore 10 e 15 compariva l'annotazione secondo cui 10 nuclei familiari erano stati regolarmente forniti dai capi famiglia mentre 6 furono compilati d'Ufficio e spediti al rispettivo Comune (ove si trovavano provvisoriamente) il telegramma per la rilevazione del censimento.

Vediamo nel dettaglio quali erano le famiglie censite come ebrei dal Comune di Cremona: (Figg. 6-7-8)

- |                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| 1. Basola avv. Aldo residente in | Corso Campi 2              |
| 2. Basola Fausto “ “             | Via Cadolini 15            |
| 3. Debenedetti Alma              | Pzza Cavour 9              |
| 4. Hammerschmidt Willy           | Viale Regina Margherita 21 |
| 5. Levi Angelo                   | Via Platina 10             |
| 6. Levi Anna                     | Corso Stradivari 1         |
| 7. Levi Mario                    | Via Minniti 1              |
| 8. Maffei Anneide                | Corso Garibaldi 34         |
| 9. Sacerdote Ester               | Corso Garibaldi 6          |
| 10. Sinigaglia Carmen            | Via Bonomelli 8            |
| 11. Soavi Enrico                 | Via Lanaioli 4             |
| 12. Soavi Giulio                 | Corso Campi 10             |
| 13. Soavi Umberto                | Via Lanaioli 1             |
| 14. Sereni Ernesto               | Via Volturmo 40            |
| 15. Buoncompagni Giuseppina      | Corso Garibaldi 24         |
| 16. Boreri Giuseppina            | Via XI Febbraio 16         |

Da una verifica effettuata sui fogli di famiglia del Comune di Cremona si ricava che ai 16 nuclei familiari corrispondevano i seguenti nominativi residenti all'atto del censimento:

17. Basola Aldo
18. Debenedetti Alma
19. Basola Fausto
20. Basola Enrico
21. Basola Adolfo
22. Basola Paolo
23. Hammerschmidt Willy
24. Lewin Alfredo
25. Hammerschmidt Giovanna Jendy
26. Hammerschmidt Daniele
27. Ascher Berta
28. Hammerschmidt Susanna
29. Lewin Lissi
30. Levi Angelo
31. Poggibonsi Irene
32. Levi Anna
33. Levi Mario

34. Levi Giorgio Abele
35. Maffei Anneride
36. Almansi Carla Vittoria
37. Sacerdote Ester
38. Sacerdote Federica Rachele
39. Sinigaglia Carmen
40. Almansi Piera
41. Almansi Cesare
42. Sereni Ernesto
43. Sereni Silvia
44. Soavi Giorgio
45. Soavi Enrico
46. Soavi Paola
47. Soavi Giulio
48. Soavi Paolina
49. Soavi Ada
50. Soavi Leo
51. Soavi Giulio Cesare
52. Soavi Bruno
53. Soavi Umberto
54. Almansi Evelina
55. Soavi Irma
56. Soavi Giuseppina
57. Soavi Lino
58. Soavi Bruna

Da un rapido riscontro di questo elenco notiamo, *ictu oculi*, come manchino diversi nominativi che furono individuati come appartenenti alla razza ebraica solo successivamente al censimento. È questo il caso del dottor Giuseppe Iritz di professione dentista la cui famiglia era composta da tre persone.

Sul suo conto si era informata anche la Questura di Cremona che in data 3 novembre 1938 chiedeva al podestà di avere copia della scheda redatta nei confronti del suddito ungherese Iritz Giuseppe sospetto ebreo. Il podestà rispondeva alla Questura il 7 novembre 1938 con queste parole: «non mi è possibile inviare copia della scheda compilata del suddito ungherese Iritz Giuseppe di Fabiano perché la scheda stessa venne già consegnata personalmente al vice prefetto Sig. Comm. Soldaini il giorno 20 ottobre 1938».



ELenco FAMIGLIE EBRAICHE				
N°	Cognome e nome	Paternità	Residenza in Via	Pagella Anagraf.
1	BASOLA Aldo Bellaia Ludgia Bellaia Pauline	Di Adolfo * Paolo di Aldo	C° Orsinali 2 * * *	22394 * *
2	BASOLA Franco Berville Maria F. Bellaia Adalfe	Di Adolfo di Paolo * Franco	Orsinali 15 * *	1164 * *
3	BARNABANI Giuseppina Borzi Giuglie	Di Siro * Bruno	C° Orsinali 24 * *	19940 *
4	BARNBI Giuseppina Borghini Palmira H. Borzi Bruno	Di Nicola * Romeo di Leo	11 Febbraio 15 * *	2822 * *
5	BARNHENTI Alex Bellaia Maria	Di Isacco * Adolfo	F. Cavour 9 * *	1149 *
6	FINZI Laudice Borlandi Gastille	Di Isola * Paolo	Anni 6 * *	24048 *
7	FINZI Vittoria Gatti Novella	Di Angelo * Alfonso	Reg. Margher. 5 * *	6512 *
8	BARNHENTI Lilly Borlandi Frieda Auber Maria Barnsdorf Daniele Barnsdorf Giovanni Lena Alfredo Lena Lisa Barnsdorf Susanna	Di Leopoldo di Sotice L. * Sotice L. Di Leopoldo * * Galileo * * Arturo	Reg. Margher. 28 * * * * * * * * *	12208 * * * * * * * *
9	IRITZ Giuseppe Ivanyi Maddalena Iritz Irma Maria	di Pallano * Reichler * Giuseppe	C° Vitt. Emanuele I * *	22044 * *

N°	Cognome e Nome	Paternità	Residenza in Via	Pagella Anagraf.
10	LEVI Angelo Fagnonni Irene	di Giose Di Flaminio	Pallano 10 * *	25402 *
11	LEVI Anna	Di Alessandro	C° Orsinali 1	9959
12	LEVI Mario Parisi Sudda Levi Giorgio	di Angelo * Giose * Mario	Orsinali 1 * *	9956 * *
13	SAVIZ Amelia Almanzi Carla Vitt.	di Carlo Vitt. Di Emilio	C° Orsinali 24 * *	19222 *
14	SEGLIOI Leo Wilfredo Peter J. Seggioi Jose	di Emilio Di Luigi di Leo	Elio Crotti 1 * *	20641 * *
15	SACCHINI Walter Sacchetti Federica H.	Di Giacomo * Jacob	C° Orsinali 6 * *	19868 *
16	SHINDOLA Carmen Almanzi Fiara Almanzi Cesare Santagostini Pietro	Di Marco * Adolfo * Di Pietro	Somaselli 8 * * *	29739 * * *
17	NOVI Marco	di Umberto	Lombardi 4	29389
18	NOVI Emilio Novi Paulina Novi Ada Novi Leo Novi Emilio Cesare	Di Flaminio di Emilio * * * Marta	C° Orsinali 10 * * * *	29745 * * * *
19	NOVI Umberto Almanzi Teolina Novi Giuseppina Novi Sino Novi Lisa	Di Flaminio di Jacob * Umberto * *	Lombardi 1 * * * *	18977 * * * *

N°	Cognome e Nome	Paternità	Residenza in Via	Pagella Anagraf.
20	REGGIANI Ernesto Reggiani Mario Reggiani Silvia	Di Paolo Leo di Giuseppe di Ernesto	Volturno 40 * *	29994 * *
21	REINHOLD Nela	di Alberto	C° Orsinali 24	24048

6-7-8) 1938  
 Elenco famiglie ebrei individuate dal Comune di Cremona. ASCR, Comune di Cremona 1868-1946, b. 2386.

Per avere un indizio se la famiglia del dottor Iritz fosse effettivamente di razza ebraica vi era un metodo abbastanza pratico e veloce: richiedere alla parrocchia di S. Pietro di Cremona se fosse stato registrato il battesimo della figlia, Erna Maria, che vide la luce a Cremona il 17/5/1935. La nascita risaliva a più di 3 anni prima dell'emanazione delle leggi razziali, in un periodo in cui l'essere stati battezzati non avrebbe destato il sospetto di una conversione di comodo.

Nella scheda di famiglia della famiglia Iritz<sup>5</sup> non è stato apposto il timbro con la dicitura «razza ebraica» ma questo particolare non pare sia dirimente. Molto probabilmente questo nucleo familiare era stato censito come appartenente alla razza ebraica e lo era effettivamente altrimenti non si giustificerebbe il fatto che il 12 dicembre 1938 emigrassero da Cremona per ritornare a Makò in Ungheria. Per il dottor Iritz non sarà stata certo una decisione presa a cuor leggero quella di lasciare l'Italia. Abbiamo ragione di credere che si fosse pienamente integrato dopo tanti anni di permanenza in Italia: risulta infatti che avesse conseguito la laurea e l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo nella sessione dell'anno 1931 alla Regia Università di Torino<sup>6</sup>. Successivamente si era trasferito, il 31 gennaio 1933, a Cremona e qui vi rimase ininterrottamente fino alla sua partenza nel dicembre 1938.

Tra i casi di autodenuncia di appartenenza alla razza ebraica vi fu quello di Vittorio Finzi (non compariva nell'elenco del censimento) che il 3 gennaio 1939 informò il podestà di Cremona di essere cittadino ebreo. Diversi nomi e schede furono aggiunti successivamente al primitivo elenco; forse il pochissimo tempo assegnato per questo censimento non permise agli addetti di fare un lavoro ineccepibile. Tra i nominativi che verranno aggiunti successivamente e che erano sfuggiti ad un primo controllo troviamo:

1. Reggiani Leo figlio di Camillo e di Finzi Laudice nato a Fiorenzuola d'Arda il 5/3/1899 di professione rappresentante. Erano arrivati a Cremona da Genova il 25/2/1927 e all'atto del censimento erano residenti in via Elio Crotti al n. 1. Fu considerato ebreo perché lo era la madre, in base alle disposizioni stabilite dalla nota della Regia Prefettura di Cremona del 21 agosto 1938 n. 6, classificata come riservata «deve considerarsi di razza

<sup>5</sup> ASCR, Anagrafe del Comune di Cremona impianto 1901, scheda n. 28046.

<sup>6</sup> «Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia» del 14 ottobre 1932 n.239, il suo nominativo compare nell'elenco dei laureati e diplomati che avevano superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo nella sessione dell'anno 1931.

ebraica colui che discende da un solo genitore ebreo»

2. Finzi Laudice figlia di Isaia e di Foà Ismeraldina nata a Fiorenzuola d'Arda il 24/1/1877, aveva sposato Reggiani Camillo nato a Soragna, figlio di Paolo e Frascinelli Angiolina di professione rappresentante. Erano arrivati a Cremona provenendo da Sanremo il 18/2/1929.
3. Finzi Vittorio figlio di Angelo e Cuzzi Rachele era nato a Mantova il 23/9/1860, era arrivato a Cremona, insieme alla sorella, Finzi Giulia, da Sassari il 14 agosto 1912.
4. Hela Steinfeld di professione fotografa, nata a Riteln in Germania l'11 aprile 1898 e arrivata a Cremona provenendo da Berlino il 25 ottobre 1937.

Da questi ultimi 3 nominativi possiamo notare l'estrema mobilità della popolazione ebraica e la provenienza geografica di molti ebrei residenti a Cremona dall'Emilia. In alcuni casi è probabile, come nel caso dei coniugi Sereni, che taluni nominativi mantenessero la residenza ufficiale a Cremona ma dimorassero in altro Comune, nel caso specifico Fidenza. In caso contrario non si riuscirebbe a comprendere la richiesta di informazioni pervenuta al podestà di Cremona da parte di quello di Fidenza riguardo alla razza dei coniugi Sereni attestati come «ivi residenti» quando invece ufficialmente la famiglia Sereni risultava residente a Cremona dal 30/8/1922 proveniente proprio da Borgo San Donnino.

Le indagini volte ad accertare l'eventuale appartenenza alla razza ebraica continuarono anche dopo il censimento del 1938 e si estesero ad altri settori della pubblica amministrazione e delle forze armate. È del 6 aprile 1939 la richiesta del Distretto Militare di Cremona diretta alla Prefettura di Cremona volta a conoscere se fossero di razza ebraica un nutrito elenco di ufficiali. Allo stesso modo il Ministero delle Corporazioni l'11 luglio 1939 chiedeva alla Prefettura di Cremona se nella ditta di Grippa Alessandro di Soncino vi fossero fra i componenti della ditta persone appartenenti alla razza ebraica prima di procedere all'autorizzazione per l'ampliamento dell'impianto di trattura della seta. Una forma simile di controllo venne estesa persino alla popolazione italiana residente nelle colonie: esemplificativo al riguardo è il caso del Governo dei Galla e Sidama che in data 16 novembre 1938 chiedeva al Comune di Cremona notizie riguardanti Galli Bruno di Emilio, nato a Cremona 11 novembre 1909, al fine di verificare se il «Galli e la propria coniuge, o uno solo di Essi, siano, a prescindere dalla religione da loro professata, di razza non italiana», avendo gli stessi presentato una domanda intesa ad ottenere il premio di natalità.

I podestà in molti casi non avevano ricevuto indicazioni precise riguardo alle

modalità con cui dovessero essere compilati i certificati riguardanti la razza. Interessante in proposito è una lettera inviata dal podestà di Cremona alla Prefettura in data 3 marzo 1939, in cui chiedeva informazioni in merito alla modulistica da adottare per il rilascio dei certificati: si premurava di sapere, in particolare, se dovessero essere rilasciati dal podestà come ufficiale dello Stato civile o come capo dell'Amministrazione, se in bollo o in carta semplice, in quanto «Istituti, Scuole, Pubblici Uffici, esigono ormai il Certificato della razza che non si sa come formulare e stendere, e sarà buona cosa avere presto una direttiva ministeriale per evitare ai Cittadini stessi disappunti, talvolta dannosi».

Appare evidente che si era instaurato una forma di controllo totale nei confronti di qualsiasi cittadino: tutte le persone che ricoprivano un ruolo nella pubblica amministrazione oppure chi esercitava una professione a livello imprenditoriale era tenuto a produrre un certificato in cui si attestava l'appartenenza alla razza ariana. Il censimento rappresentò un primo passo di schedatura finalizzato a successivi provvedimenti di natura patrimoniale che furono adottati nel dicembre del 1943. Possiamo osservare, infine, come l'attenzione nei riguardi degli ebrei, dopo l'emanazione delle leggi razziali, si fece sempre più stringente assumendo contorni simili a quelli tipici di un regime poliziesco a cui nulla sfuggiva, aiutato in questo dalle frequenti delazioni. È doveroso rimarcare come il ministro dell'Interno Alfieri con telegramma datato 23 agosto 1938 impose ai prefetti di «invitare giornali e periodici a non pubblicare più notizie riguardanti il censimento degli israeliti che si sta eseguendo in tutti i comuni del Regno fino a che non saranno date superiori disposizioni al riguardo». Lo stesso giorno il prefetto di Cremona ottemperò a questo ordine inviando tali prescrizioni alle direzioni dei principali quotidiani di Crema e Cremona riportando interamente il comunicato del telegramma ministeriale. Lo stesso Alfieri interveniva con un'ulteriore nota indirizzata ai prefetti il 7 novembre che è opportuno riportare perché meglio inquadra la nuova impostazione fortemente razziale del regime: «far presente quotidiani e periodici politici che è opportuno, continuando a sensibilizzare il problema razziale, si astengano dal pubblicare nominativi e dati statistici sugli ebrei finché non saranno emanati provvedimenti del Gran Consiglio». Il problema razziale non doveva riguardare solo gli ebrei secondo questo nuovo orientamento «l'illustrazione di tale problema deve essere impostata anche sulla esaltazione et sulla difesa dei valori razziali nei confronti dell'impero et non limitata alla questione ebraica». E pertanto riteniamo che con queste nuove disposizioni si operò un ulteriore salto di qualità coinvolgendo in questo progetto, ad esempio, le popolazioni indigene delle colonie italiane e dell'Africa Orientale.

A questa forma di controllo sistematico si aggiunse pure una campagna di violenza verbale e di silenziamento totale nei confronti degli ebrei che intendessero avvalersi degli organi di stampa per comunicazioni. La circolare del 7 settembre 1938 del ministro Alfieri inviata alle Prefetture<sup>7</sup> prescriveva: «D'ora in poi anziché parlare di "ebraismo" et "antiebraismo", usare l'espressione "giudaismo" et "antigiudaismo". I giornali respingano le inserzioni pubblicitarie da parte di ebrei per nozze, condoglianze, affari commerciali, avvisi vari ecc.». Tale orientamento divenne una costante basta infatti pensare a questo proposito che in un telegramma del Ministero della Cultura del 28 agosto 1940 veniva tassativamente raccomandato ai prefetti «fatto assoluto divieto di pubblicare avvisi mortuari di nominativi Ebrei discriminati».

Ritornando al numero degli ebrei censiti nel 1938 si mantenne stabile anche per gli anni successivi, i nuovi arrivi andavano a compensare quelli che si erano trasferiti oppure erano stati internati come avvenne per gli ebrei stranieri.

#### *L'elenco degli ebrei residenti compilato dal Comune di Cremona nel 1943*

Il Comune di Cremona predispose nel dicembre del 1943 un elenco di cittadini ebraici residenti al fine di ottemperare a quanto previsto dalla nota riservata inviata dalla Prefettura di Cremona il 13 dicembre 1943 inviata a tutti i podestà e ai commissari prefettizi della Provincia avente per oggetto «requisizione delle opere d'arte di proprietà ebraica». Compito delle amministrazioni comunali era quelle di «inoltrare entro il 20 dicembre alla Prefettura insieme alle denunce (sic!) l'elenco di tutti i cittadini di razza ebraica residenti nella circoscrizione del Comune». L'elenco compilato a tal fine dal Comune di Cremona vide la presenza di 41 nominativi ed il numero complessivo raffrontato a quello precedente del 1938 differiva di poche unità. È da rimarcare come accanto al nominativo di Hammerschmidt Daniele, Willy e Susanna come pure accanto a quello di Steinfeld Hela comparisse l'annotazione «trasferitisi ingnorasi dove», sappiamo con certezza che questi ebrei stranieri residenti a Cremona furono internati e stupisce che il Comune non ne fosse a conoscenza. Da quest'ultimo elenco dobbiamo osservare che mancano due componenti della famiglia Hammerschmidt, ovvero Lewin Alfredo e la madre Hammerschmidt Giovanna Jendy, forse, in questo caso, gli addetti dell'anagrafe del Comune sapevano bene che si trovavano in un campo di concentramento e pertanto non furono inseriti in elenco. Uno dei pochi

<sup>7</sup> ASCR, Prefettura di Cremona, Ufficio di Gabinetto, b. 247.


nomi che vennero aggiunti in questa lista, rispetto a quella precedente, fu quello di Fattucci Giuliana nata a Milano il 26 dicembre 1917 sposatasi con Porrati Origo ed arrivati a Cremona provenendo da Milano il 24 febbraio 1938. Appare evidente, osservando le date, che tale nominativo doveva essere ricompreso pure nel censimento del Comune di Cremona del 1938, evidentemente il poco tempo a disposizione assegnato ai Comuni aveva lasciato aperto delle falle.

Una omissione evidente fu anche il mancato inserimento degli ebrei sfollati che, come vedremo in seguito, verranno puntualmente inseriti nell'elenco dell'Intendenza di Finanza. È questo il caso della famiglia Schostal, composta dal capofamiglia Riccardo, da sua madre, Markbreiter Clara e dalla moglie Komfein Hilde, arrivati da Milano il 26 novembre del 1942, oppure di quella dei Rosenfeld, ebrei ungheresi, nucleo composto da 3 persone arrivate il 9 dicembre 1943 da Milano. La presenza di molti ebrei non fu computata in quanto si trattava di dimore temporanee purtuttavia attestata nei registri della popolazione provvisoria, come ad esempio Levi Arrigo fu Abramo nato a Mantova il 3 giugno 1916, arrivato a Cremona da Milano il 17 dicembre 1942 e ripartito per Milano il 15 maggio 1943. Queste "dimenticanze" sono imputabili ad un censimento svolto in modo non ineccepibile ed in questo senso la sottostima dei numeri deriva in larga parte dall'urgenza che era stata imposta dalla Prefettura ai Comuni all'atto del censimento nel 1938 e per le successive ricognizioni: nel caso della circolare della Prefettura avente per oggetto «requisizioni delle opere d'arte di proprietà ebraica» fu assegnata una sola settimana di tempo per predisporre gli elenchi, elenchi, un periodo troppo esiguo per fare un lavoro accurato. (Figg. 9-10)

#### *L'elenco dei cittadini di razza ebraica della provincia di Cremona redatto dall'Intendenza di Finanza nel 1944*

Per completare la panoramica riguardante la presenza di cittadini di razza ebraica in provincia di Cremona esamineremo infine l'elenco stilato dall'Intendenza di Finanza di Cremona il 28 febbraio 1944 che comprende complessivamente 48 nominativi. Ad un attento esame è un numero non veritiero e sono presenti alcuni errori: comprende persone che nel frattempo si erano trasferite, altre, indicate come emigrate, sono invece presenti ed infine è conteggiata pure Emilia Treves di Ostiano che nel frattempo era morta precisamente il 22/6/1943.

Si è trovata conferma, come da elenco, che un nucleo familiare, quello degli Almansi, che comprendeva Piera, Cesare e la madre Sinigaglia Carmen si trasferì il 21 luglio 1942 a Bologna. Vi era poi il caso di Soavi Gino iscritto ma «trasferito



9-10) 1943  
 Elenco nominativo compilato nel 1943 dal Comune di Cremona di persone appartenenti alla razza ebraica. Tale documento è importante perché ci fornisce l'opportunità di operare un raffronto con il censimento del 1938 e fotografa le variazioni nel frattempo intervenute.  
 ASCR, Comune di Cremona, 1868-1946, b. 2386.

Numero d'ordine	Nome e cognome	paternità	età	abitazione
1	Hammerschmidt Daniela	fr Leopoldo	59	Via R. Manghetti 11
2	Hammerschmidt Villy	fr Leopoldo	47	" " " " " "
3	Hammerschmidt Susanna	fr Arturo	17	" " " " " "
4	Steinfeld Heta	fr Alberto	45	Via G. G. 9 " " " " " "
5	Sevi Anna	fr Alessandro	63	l. Stradivari 1 " " " " " "
6	Eusebia Rodolfo	fr Eusebio	74	Lang. S. Jacopi 8
7	Sevi Maria	fr Beolano	74	" " " " " "
8	Eusebia Marcello	di Rodolfo	47	" " " " " "
9	Mbergasz Irene	di Isacco	38	" " " " " "
10	Eusebia Rodolfo	di Marcello	9	" " " " " "
11	Eusebia Anna	" " " "	7	" " " " " "
12	Eusebia Maria Anna	" " " "	6	" " " " " "
13	Eusebia Sergio	" " " "	4	" " " " " "
14	Lucia Sevi Giuseppa	di Giacomo	42	Via Bissoletti 41 " " " " " "

per destinazione ignota». Dopo un riscontro effettuato in anagrafe sappiamo che Gino si era trasferito il giorno primo giugno 1939 a Treviglio ma successivamente il 25 gennaio 1940 fece ritorno a Cremona e pertanto lo dobbiamo comprendere tra i presenti.

Infine nell'elenco viene nominato Lusena Marcello, figlio di Edgardo e di Levi Maria, e compare di nuovo l'annotazione «trasferito per destinazione ignota». Da una verifica effettuata sul foglio di famiglia nella categoria "sfollati" (questo nucleo era arrivato a Cremona il 9 febbraio 1943). Apprendiamo inoltre che tutta la famiglia Lusena era di razza ebraica, essendo ebrei sia Marcello, medico, che la moglie Manjasz Irene, dottoressa, nata a Sibiu in Romania il 16 giugno 1905 e pertanto erano correttamente ricompresi nell'elenco. Non comparivano invece nell'elenco i quattro figli, Edgardo, Aurora, Maria Franca e Sergio, ed i genitori Lusena Edgardo di professione avvocato e la moglie Levi Maria, mentre Lusena Marcello non era conteggiato tra gli ebrei presenti a Cremona in quanto un'annotazione posta sul foglio di famiglia ci informa che «il Cf è a Milano». Dobbiamo pertanto concludere che tale elenco è poco attendibile. Da notare infine che l'elenco dell'Intendenza di Finanza include diversi nominativi di ebrei sfollati, per lo più provenienti da Milano, come la famiglia Rosenfeld, ebrei originari dell'Ungheria, che comprendeva oltre al padre Marco le due figlie Amalia e Carla, oppure quella di Schostal Riccardo, composta da 4 persone, nella quale oltre al capofamiglia vi erano la madre Markbreiter Clara, nata a Roma, la moglie Komfein Hilde, nata a Vienna, ed il figlio Schostal Riccardo. Nell'immediato dopoguerra ripartirono tutti per Milano.

Purtroppo nel Gabinetto della Prefettura non sono reperibili le relazioni ed i risultati del censimento del 1938 operato dai Comuni della Provincia di Cremona. Purtroppo se facciamo un raffronto con il dato che la Prefettura comunicò al Ministero dell'Interno che vedeva la presenza di 48<sup>8</sup> persone di razza ebraica, possiamo notare come il nucleo principale di ebrei (circa 40 persone), che si mantenne costante nel corso degli anni fino al 1944, si concentrasse a Cremona e pochi erano i casi di ebrei residenti in provincia (una piccola comunità era attestata ad Ostiano, dove risiedeva la numerosa famiglia dei Finzi).

L'elenco dell'Intendenza di Finanza (che prende in esame tutti gli ebrei residenti in provincia) ha dato la possibilità di colmare, in parte, la lacuna riguardante la presenza ebraica in provincia. Possiamo notare che talvolta vi fu una migrazione

<sup>8</sup> R. DE FELICE, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, Einaudi, Torino 2020, p. 10. Nella tabella vengono riportati i dati suddivisi per regione e provincia.

da Cremona verso comuni della provincia, come nel caso di Soavi Dino, figlio di Giulio e Celli Amalia, nato a Cremona il 10 gennaio 1900, di professione chimico, che emigrò a Corte de' Frati (e non Corte de' Cortesi come riportato nell'elenco dell'Intendenza di Finanza di Cremona) con la moglie Cantoni Teodora. Levi Mario, figlio di Angelo, nato a Modena il 25/8/1900, di professione giornalista, nell'elenco è segnato come trasferitosi a Sospiro, ma, dopo aver effettuato una verifica nei fogli di famiglia, possiamo ritenere che questa notizia non sia veritiera: infatti lo stesso arrivò a Cremona da Brescia il 4 agosto 1911 e vi rimase interrottamente fino alla sua morte avvenuta il 17 luglio 1952.

Con certezza gli ebrei presenti in provincia di Cremona erano solo poche unità: due nominativi di capifamiglia ad Ostiano, uno a Sospiro, uno a Palvareto (il cui territorio ora corrisponde ai comuni di San Giovanni in Croce e Solarolo Rainerio), uno a Corte de' Frati e uno a Castelleone.

Infine sembra interessante sottolineare come la presenza ebraica a Cremona vide una consistente componente provenire dall'Emilia: gli Almansi e Maffei Anneride erano originari di Reggio Emilia, Poggibonsi Irene come pure Levi Mario erano nati a Modena, Reggiani Leo era di Fiorenzuola d'Arda come Finzi Laudice. Finzi Contini Fedra che sposò Conti Arnaldo, nato a Reggio Emilia, era arrivata a Cremona da Parma il 10/6/1940, Reggiani Camillo era nato a Soragna, un ramo dei Soavi, quello del cav. Giulio fu Flaminio, era originario di Monticelli d'Ongina come la moglie Basola Paolina. (*Fig. 11*)

#### *La definizione di "discriminazione" applicata alle persone di razza ebraica*

Generalmente quando parliamo di discriminazione abbiamo una concezione negativa di questo termine, nel caso in questione invece dobbiamo intendere questa definizione come una forma di differenziazione in senso positivo secondo il regime fascista. L'art. 14 del regio decreto legge 17 novembre 1938 n. 1728 prescriveva che lo status di discriminato che permetteva la fruizione di determinati benefici poteva essere riconosciuto:

- a) ai componenti le famiglie dei caduti nelle guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola e dei caduti per la causa fascista;
- b) a coloro che si trovassero in una delle seguenti condizioni:
  - 1) mutilati, invalidi, feriti, volontari di guerra o decorati al valore nelle guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola;
  - 2) combattenti nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola che avesse-

INTENDENZA DI FINANZA DI CREMONA  
CITTADINI DI RAZZA EBRAICA DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Almansi Cesare	f. Adolfo	Cremona	trasferito a Bologna
Evelina	di Mosè	"	"
Piera	f. Adolfo	"	"
Basola Aldo	"	"	"
Fausto	"	"	"
De Benedetti Alma	f. Isacco	"	"
Finci Laurice	f. Isia	"	"
Marcello	f. Cesare	Ostiano	"
Emilio	f. Servidio	Cremona	"
Rasmerschmidt Susanna	f. Arturo	"	"
Willj	f. Leopoldo	"	"
Kurshols Iride	di Enrico	"	"
Levi Anna	f. Alessandro	"	"
Giorgio	di Mario	"	"
Mario	di Angelo	Boapiro	"
Ansiel Lecowa Salvat.	f. Salomone	"	"
Sacerdote Ester	f. Giacobbe	Cremona	"
Sereni Ernesto	f. Pacifico	"	"
Silvia	di Ernesto	"	"
Stigaglia Carmen	di Marco	"	trasferito a Bologna
Stawski Hans Wolf	f. Adolfo	Palvareto	"
Soavi Dino	di Giulio	C.de'Cortesi	"
Cino	di Umberto	Cremona	trasferito dest.ignota
Giulio	f. Flaminio	"	"
Giuseppina	di Umberto	"	"
Leo	di Giulio	"	"
Lino	di Umberto	"	"
Paolino	di Giulio	"	"
Uberto	f. Flaminio	"	"
Steinfeld Hela	f. Uberto	"	"
Treves Emilia	f. Samuele	Ostiano	deceduto il 22-6-943
Vigevani Nella	di Abramo	Castelleone	"
Paraj Levi Giuseppe	di Giacomo	Cremona	"
Giuseppe	di Giuseppe	"	"
Soavi Irma	di Umberto	"	"
Rosefeld Marco	f. Abramo	"	"
Analia	di Marco	"	"
Carlotta	di Marco	"	"
Lusena Edgardo	f. Leonardo	"	"
Levi Maris	f. Teodoro	"	"
Lusena Marcello	di Edgardo	"	trasferito dest.ignota
Yengans Irene	di Isacco	"	"
Lusena Edgardo	di Marcello	"	"
Aurora	di Marcello	"	"
Maria Franca	di Marcello	"	"
Sergio	di Marcello	"	"
Markbreister Clara	f. Edoardo	"	"
Korofein Hildegard	di Ignazio	"	"
Schoetal Alberto	di Riccardo	"	"

Cremona, li 28 Febbraio 1944  
L'INTENDENTE  
Fto. Lista

11) 1944 febbraio 28

Elenco redatto dall'Intendenza di Finanza. Tale documento è importante perchè, oltre a permetterci un raffronto con gli elenchi precedenti, fornisce un quadro della presenza ebraica nell'intera provincia.

ASCR, Ufficio di Gabinetto della Prefettura di Cremona, «Fascicoli inerenti a persone di origine ebraica», b. 2, «Disposizioni di massima».

ro conseguito almeno la croce al merito di guerra;

- 3) mutilati, invalidi, feriti nella causa fascista;
- 4) iscritti al Partito Nazionale Fascista negli anni 1919-20-21-22 e nel secondo semestre del 1924;
- 5) legionari fiumani;
- 6) a coloro che avessero acquisito eccezionali benemerienze, da valutarsi a termini dell'art.16;

Altro particolare importante da rimarcare era il fatto che il beneficio di quanti rientrassero nella categoria b) veniva esteso ai tutti i componenti della famiglia anche se la persona che ne aveva titolo era morta.

Quali erano i vantaggi di cui i "discriminati" potevano godere? Nei loro confronti non veniva applicato quanto disposto all'art. 10 dello stesso regio decreto legge pertanto:

- 1) potevano prestare servizio militare in pace e in guerra;
- 2) esercitare l'ufficio di tutore o curatore di minori o di incapaci non appartenenti alla razza ebraica;
- 3) essere proprietari o gestori, a qualsiasi titolo, di aziende dichiarate interessanti la difesa della Nazione, ai sensi e con le norme dell'art.1 del regio decreto-legge 18 novembre 1929 VIII n. 2488, di aziende di qualunque natura che impiegassero cento o più persone e di dette aziende potevano assumerne la direzione oppure essere membri dell'amministrazione oppure ricoprire la carica di sindaco;
- 4) essere proprietari di terreni che nel complesso avessero un estimo superiore a lire ventimila.

Non trovava applicazione inoltre quanto previsto dall'art. 13 h e, in tal caso, l'amministrazione delle imprese private di assicurazione potevano avere alle proprie dipendenze persone appartenenti alla razza ebraica.


### *Le persone ebrei di Cremona che ottennero la discriminazione*

Come abbiamo visto i benefici accordati a chi aveva titolo alla discriminazione si estendevano all'intero nucleo familiare. A Cremona solo due famiglie, quella di Fausto Basola e quella di Giulio Soavi, presentarono domanda al fine di ottenere il riconoscimento della discriminazione. Vediamo nello specifico quali furono i "meriti", presentati dagli stessi al fine di conseguire tale status.




Reggimento da Campagna, il 22 maggio 1915) quando al contrario partì il 10 maggio e il 22 dello stesso mese era già operativo e si trovava in territorio dichiarato in stato di guerra. Effettivamente riportò ferite durante un combattimento: infatti fu ricoverato il 15 aprile 1918 negli ospedali di Marostica, Vicenza e Parma. Fu autorizzato a fregiarsi del distintivo per le fatiche di guerra italo-austriaca nella campagna di guerra 1915-1917-1918 e della croce al merito di guerra (brevetto n. 413 del 9° corpo d'armata).

Possiamo concludere che il suo cursus militare era di tutto rispetto e in merito c'era ben poco da eccepire. Il ricorso, come era prevedibile, viste le tante benemerienze acquisite, venne accolto con provvedimento ministeriale n. 133 dell'8 febbraio 1939 e gli venne accordata la discriminazione. (Figg. 12-13-14)



12-13-14)  
 Ruolo matricolare di Fausto Basola  
 ASCR, Distretto militare di Cremona, Classe 1887, ruolo matricolare n. 16800.





## Soavi Giulio

Apprendiamo da una comunicazione inviata in data 16 febbraio dal Ministero dell'Interno, Demorazza, classificata come riservata urgente, che Giulio Soavi aveva chiesto di essere discriminato ai sensi dell'art. 14 del regio decreto legge 17 novembre 1938 n.1728 per l'iscrizione del figlio Mario al Partito nazionale fascista. Nel caso fosse stata accordata la discriminazione al figlio, come abbiamo visto, i benefici potevano essere estesi a tutti i componenti della famiglia, anche se colui che aveva conseguito la discriminazione era morto e aggiungerei, pur parlando la normativa solo di "premorte", anche se il discriminato non si trovasse all'atto della domanda sul suolo italiano, come nel caso in questione.

La famiglia di Soavi Giulio, che proveniva da Monticelli d'Ongina, era molto numerosa e nel caso la sua richiesta fosse stata accolta ne avrebbe beneficiato un'ampia platea di persone. Da ricerche anagrafiche apprendiamo che oltre a Mario vi erano altri cinque figli: Bruno nato nel 1898, Dino del 1900, Paolina del 1901, Ada del 1906 e infine Leo del 1912.

Vediamo nel dettaglio quali erano i meriti acquisiti da Mario, nato il 17 maggio 1897 a Cremona, e invocati dal padre. Sicuramente, anche se questo particolare non veniva citato nella domanda, l'aver prestato regolare servizio militare nel 16° Reggimento Artiglieria Compagnia Automobilisti e l'aver partecipato alla prima guerra mondiale era un punto a suo favore, come pure il fatto di essere stato congedato il 5 maggio 1920 con il grado di sergente.<sup>10</sup> Il suo impiego nella Grande Guerra è documentato nel suo ruolo militare; nello specchio relativo alle «Campagne, azioni di merito» compare infatti la seguente annotazione: «autorizzato a fregiarsi della medaglia commemorativa nazionale della guerra 1915-1918 istituita con regio decreto n. 1241 in data 29 luglio 1920». Nel riquadro riguardante la concessione di «nulla osta per conseguire il passaporto per l'estero e rimpatrii» compare l'indicazione che il 10 agosto 1920 gli fu rilasciato il passaporto per recarsi in Francia e Germania e questa sua propensione ad emigrare, come vedremo, troverà conferma nell'asserzione del padre secondo cui nel 1924 sarebbe emigrato negli Stati Uniti d'America.

Il vero requisito che dava diritto al figlio di ottenere la discriminazione tuttavia è individuabile, come giustamente invocato dal padre, nel punto 4 del decreto legge 17 novembre 1938 n. 1728 che forniva l'opportunità agli ebrei iscritti al Partito nazionale fascista negli anni 1919-20-21-22 e nel secondo semestre del 1924 di richiedere la discriminazione. Era richiesto a tal fine un certificato che

<sup>10</sup> ASCR, Distretto militare di Cremona, classe 1897, matr. 7316.

attestasse l'effettiva iscrizione. Interpellato in merito in data 23 novembre 1939 Giulio Soavi rispose nel seguente modo: «non è possibile presentare il certificato di iscrizione al Partito di mio figlio Mario perché iscritto dal 1921 a Crema, si trasferì a Nuova York nel 1924. Si iscrisse nei Fasci Italiani all'Estero nel 1927 ed è tuttora iscritto. Pare che per la mancata continuità dell'iscrizione il certificato rilasciato dal Fascio di Crema non venga vidimato dal segretario generale del partito». Abbiamo pertanto ragione di credere che la sua istanza fosse stata rigettata in quanto non opportunamente comprovata.

Non si comprende il motivo per cui si privilegiasse una iscrizione relativa a pochi anni (dal 1919 al 1922 e parte del 1924) a discapito di chi magari si fosse iscritto successivamente e poi avesse prorogato ininterrottamente la sua iscrizione per diversi anni. È evidente come si volesse privilegiare i fascisti della prima ora come ad esempio i legionari fiumani contemplati al punto 5, purtuttavia al riguardo dobbiamo obiettare che non sempre chi seguì il fascismo dell'inizio poi fu fedele anche negli anni seguenti. Circoscrivere l'iscrizione a soli tre anni, e per di più riferiti a circa vent'anni prima, non era affatto una prova che certificasse la continuità di pensiero negli ideali fascisti.

## *Gli ebrei stranieri*

Gli ebrei stranieri furono i primi a subire le drastiche misure delle leggi antisemite. È interessante ed emblematico osservare, e di questo ne dà ampio ragguaglio Valeria Galimi in una sua recente pubblicazione<sup>11</sup>, come i provvedimenti presi in Italia nei loro confronti con l'emanazione del decreto legge n.1381 del 7 settembre 1938, fossero addirittura più restrittivi rispetto a quelli adottati dal governo di Vichy. In sostanza con l'adozione del sopracitato decreto legge agli ebrei stranieri veniva imposto di lasciare il territorio italiano entro 6 mesi ed inoltre veniva revocata loro la cittadinanza italiana se concessa posteriormente al 1 gennaio 1919. In Francia, al contrario, si procedette alla revoca e all'annullamento delle naturalizzazioni concesse ma solo per quelle conferite prima del 1927: in tal modo si veniva a tutelare un numero considerevole di ebrei che si erano stabiliti per ragioni professionali. Fatta questa doverosa premessa, dal censimento del Comune di Cremona possiamo evincere che vi erano solo due famiglie di ebrei stranieri: quella degli Hammerschmidt-Lewin e quella di Hela Steinfeld. Mi soffermerò in modo particolare sulla prima perché pagò un pesante tributo di sangue: Alfred Lewin e

<sup>11</sup> GALIMI, *Sotto gli occhi di tutti*.

COMUNE DI CREMONA

N.º d'ordine 32108

FOGLIO DI FAMIGLIA  
**Hammerschmidt Willy di Leopoldo**

Intestato a 2  
 5

ABITAZIONE E SUCCESSIVI CAMBIAMENTI

NOTIFICA				NOTIFICA			
Numero	DATA	VIA - PIAZZA	Numero Piano	Numero	DATA	VIA - PIAZZA	Numero Piano
21/11/36	21/11/36	Riviera Mungò	21 T				
11/2/36	11/2/36	Canale Padovana	21 T				

Il presente foglio venne inizialmente formato atti: 21-11-36  
 Il presente foglio fu eliminato:

di atti 4-5-48 per morte di tutti i membri della famiglia,  
 di atti 21-11-36 per assegnazione di tutti i membri della famiglia nel Comune di Berlino, Prussia  
 di atti per completa dissoluzione della famiglia, i membri della quale passarono a convivere con altre famiglie, di cui i figli  
 di atti per completa dissoluzione della famiglia, i membri della quale andarono a costituire delle nuclei, di cui i figli

STATO CIVILE

Cognome e nome del coniuge di lui o lei	Cognome della famiglia	Data di matrimonio	Municipio di nascita	COMUNE dove è presente il matrimonio		Data di morte		Municipio di morte
				di lui o lei	di lei o lui	di lui	di lei	
Kurzholz Beate	Hammerschmidt	3 8 1927	Berlino	Berlino	Berlino			
Lorenz Julius	Hammerschmidt	8 9 36	Berlino	Berlino	Berlino			
Hammerschmidt Isotta	Hammerschmidt	21 1 19	Berlino	Berlino	Berlino			
Hammerschmidt Willy	Hammerschmidt	3 5 1927	Berlino	Berlino	Berlino			

Indirizzo	1. Cognome 2. Nome	1. Paternità 2. Maternità	SESSO	NASCITA		Professione o Condizione
				1. Data di nascita 2. Luogo di nascita	1. Professione 2. Condizione	
1 capo	Hammerschmidt Willy	Leopoldo Kurzholz Beate	M.	6 marzo 1881 Schleife	mercante	
2 capo	Lorenz	Isotta Hammerschmidt Isotta	M.	21 settembre 1891 Berlino	id.	
3 coniugato	Jonas	Julius Lorenz Beate	M.	7 febbraio 1887 Cresch	id.	
4 coniugato	Erich	Isotta Hammerschmidt Isotta	F.	16 agosto 1900 Berlino	contabile	
5 capo	Hammerschmidt Isotta	Leopoldo Kurzholz Beate	F.	15 gennaio 1881 Schleife	id.	
6 fratello	Hammerschmidt Isotta	Leopoldo Kurzholz Beate	M.	14 febbraio 1876 Schleife	mercante	
7 capo	Kurzholz Beate	Julius Lorenz Beate	F.	11 gennaio 1887 Schleife	contabile	
8 capo	Hammerschmidt Isotta	Leopoldo Kurzholz Beate	F.	12 marzo 1878 Berlino	id.	
9 capo	Lorenz Isotta	Isotta Hammerschmidt Isotta	F.	20 agosto 1917 Berlino	contabile	
10 capo	Kurzholz Beate	Leopoldo Kurzholz Beate	F.	30 maggio 1872 Berlino	id.	

MOVIMENTI ANAGRAFICI

Cittadinanza	Data di nascita	Municipio di nascita	CANCELLAZIONE		ASPETTANDO AI DIVISI CENSIMENTI
			Per morte	Per altri motivi	
Germanica	21-11-1936	Berlino	4-5-1948	Berlino	1
	35758	Berlino	260	Berlino	2
	21-11-1936	Berlino	Berlino	Berlino	3
	21-11-1936	Berlino	Berlino	Berlino	4
	21-11-1936	Berlino	Berlino	Berlino	5
Germanica	14-11-1936	Berlino	4-5-1948	Berlino	6
	35758	Berlino	260	Berlino	7
	14-11-1936	Berlino	Berlino	Berlino	8
	35758	Berlino	Berlino	Berlino	9
Germanica	20-11-1936	Berlino	4-5-1948	Berlino	10

15-16-17-18) 1936  
 Foglio di famiglia n. 32108 intestato a Willy Hammerschmidt.  
 ASCR, Comune di Cremona, Anagrafe, Impianto 1921-1953.

**Hela Steinfeld**

20.1.1938 37326

Ditta: **Cremona**      Via: **Rosso Garibaldi**      Telef.: \_\_\_\_\_  
 Sede principale: \_\_\_\_\_  
 Insegna: **Fotocine**  
 Attività: \_\_\_\_\_  
 Prodotti commercializzati fabbricati trattati: \_\_\_\_\_

Data costituzione: \_\_\_\_\_      Diritto: \_\_\_\_\_  
 Capitale sottoscritto: \_\_\_\_\_      Versato: \_\_\_\_\_  
 Notaio e data registro: \_\_\_\_\_

INDICAZIONI RELATIVE AL PROPRIETARIO, SOCI, CONSIGLIO, ECC.					
COGNOME E NOME	Paternità	Data di nascita	Residenza	Titolo di appartenenza alla Ditta	PERSONE DELEGATE ALLA FIRMA E NOTE RELATIVE
Hela Steinfeld	Alberto	11-4-1898	Cremona	propri-	

Ditta preesistente e numero d'iscrizione: \_\_\_\_\_

**MODIFICAZIONI:**  
 19-5-1940: In data 20 giugno 1940 cessa la sig. Steinfeld Hela, continuando il sig. Martini Giorgio su Giuseppe - residente in Cremona - via Gatto n. 9.

**NOTE:**

CESSATO

**CESSAZIONE:**  
 Data: 5-4-1950      Numero: 28932  
 Ditta succeduta: \_\_\_\_\_  
 Numero: \_\_\_\_\_

19) 1940 giugno 20  
 Scheda relativa alla cessazione avvenuta il 20 giugno 1940 dell'attività di fotografa di Hela Steinfeld che era stata avviata il 20 gennaio 1938. Il negozio era sito in via Garibaldi 34, come risulta dal foglio di famiglia intestato ad Hela, e sull'insegna compariva la scritta "Fotocine". Riconducibile all'attività della Steinfeld è la fotografia conservata in Archivio di Stato di Cremona, Raccolta Statale Fotografie, Dono Coppiardi, sul retro della quale compare il timbro "Foto Cine" corso Garibaldi, 34 e la data settembre 1939. Camera di Commercio di Cremona, Denuncia di cessazione attività, foglio n. 37326.


la madre Joanna Jenny Hammerschmidt furono fucilati in quello che è conosciuto come l'eccidio dell'aeroporto di Forlì nel settembre del 1944.

### *La famiglia Hammerschmidt Lewin*

Erano arrivati a Cremona provenendo da Berlino nel 1936, nel foglio di famiglia n. 32108 non è riportata una loro residenza o domicilio a Verona così come comunicato, riguardo a Jenny Hammerschmidt, dalla Prefettura di Cremona alla Prefettura di Pesaro-Urbino e per conoscenza al Ministero dell'Interno, Direzione Generale PS. in data 12 maggio 1942. Secondo i dati riportati dall'anagrafe del Comune di Cremona, giunsero prima Willy Hammerschmidt, Alfred Lewin, Roberto Jonas il 21 novembre 1936, poi furono raggiunti da Johanna Jenny Hammerschmidt, Daniel Hammerschmidt, Berta Ascher, Elena Frischoder e da Lissi Lewin il 16 dicembre 1936; per ultima arrivò Frida Kurzholz il 29 gennaio 1937. Willy il capofamiglia come la sorella Johanna Jenny, il fratello Daniel e la madre Berta Ascher erano nati a Schloppe (l'attuale Czloppa una piccola località situata nella Polonia nordoccidentale). Di professione commercianti, si stabilirono in via Regina Margherita 21 (l'odierno viale Po). Alfred Lewin era nato a Berlino l'11 settembre 1911 ed era figlio di Johanna Jenny Hammerschmidt e di Julius Lewin (che morì il 5 gennaio 1927). Giunti a Cremona, gli Hammerschmidt acquistarono casa e presero in gestione una panetteria in via Platina. In una interessante intervista testimonianza postata su *youtube* Lissi Lewin ripercorre il loro arrivo a Cremona. Tale destinazione fu scelta dopo aver considerato diverse ipotesi, come quella di emigrare in Svizzera, ed aver vagliato addirittura la possibilità di trasferirsi in Costa Rica.

La scelta cadde su Cremona perché era una città piccola e nel 1936 l'Italia pur rientrando nell'orbita nazista non aveva ancora messo in atto le misure antisemite. La loro tranquillità durò poco, nell'agosto del 1938 furono censiti come appartenenti alla razza ebraica e tre membri della famiglia: Willy, Daniel ed Alfred furono arrestati nel giugno 1940, probabilmente il 17 giugno, e internati nel campo di concentramento di Campagna. Con telegramma n.443/45.626 infatti il capo della Polizia Bocchini ordinava ai prefetti del Regno «il rastrellamento e l'arresto degli ebrei stranieri appartenenti a stati che fanno politica razziale». Notizia certa a questo proposito è che il 5 agosto 1940 il prefetto di Cremona esprimeva parere favorevole alla richiesta di visita ai propri parenti internati presentata da Frida Kurzholz moglie di Willy e da Susanna Hammerschmidt. (Fig. 21)

Nel frattempo la sorella minore di Alfred, Lissi, anche e soprattutto per l'interessa-



20) Poesia dedicata da Lissi e Alfred Lewin alla mamma Jenny Hammerschmidt. Riproduzione di documento di proprietà di Vera Schmidt, nipote di Alfred Lewin.

CREMONA

/ Bm

Le sottoscritte KURZHLÖLZ FRIEDA in Hammerschmidt  
 e Hammerschmidt Susanna da Cremona entrambi -  
 si permettono di inoltrare domanda alla S.V.Ill.ma  
 perchè voglia compiacersi concedere loro il permesso  
 di recarsi a Salerno, nel paese di Campagna per visi-  
 tare i loro congiunti:  
 Hammerschmidt Willy e  
 Hammerschmidt Daniele -  
 Lewin Alfredo -  
 trattenuti colà in campo di concentramento per e-  
 brei.-

Le sottoscritte, necessitando, sono seapre a dispo-  
 sizione per ogni chiarimento che fosse loro a richie-  
 dersi.-

Ringraziando coi più distinti ossequi -

Cremona, li 3 Agosto 1940-XVIII°

*Frida Kurzholz in Hammerschmidt  
 Susanna Hammerschmidt*

21) 1940 agosto 3  
 Richiesta di visita ai propri parenti internati presentata da Frida Kurzholz, moglie di Willy Hammerschmidt, e da Susanna Hammerschmidt. Riproduzione fornita da Fondazione Alfred Lewin, Forlì, di documento conservato dall'Archivio Centrale dello Stato.

mento del fratello era riuscita a riparare nel 1939 in Inghilterra in un piccolo paese vicino a Manchester riuscendo così a sfuggire alle persecuzioni e a salvarsi la vita.

### *La vicenda di Daniel Hammerschmidt*

Come sappiamo, e molto probabilmente anche gli Hammerschmidt ne vennero a conoscenza da subito, dopo l'emanazione del regio decreto legge 7 settembre 1938 gli ebrei stranieri dovevano, in base all'art. 4, lasciare l'Italia. Riporto integralmente tale articolo perché avrò modo di entrare nel merito riguardo ad una possibile via di espatrio lasciata loro aperta: «gli stranieri ebrei che, alla data di pubblicazione del presente decreto-legge, si trovino nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo e che vi abbiano iniziato il loro soggiorno posteriormente al 1° gennaio 1919, debbono lasciare il territorio del Regno, della Libia e dei possedimenti dell'Egeo, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto. Coloro che non avranno ottemperato a tale obbligo saranno espulsi dal Regno a norma dell'art. 150 del testo unico delle leggi di P.S., previa l'applicazione delle pene stabilite dalla legge». Entrato in vigore il 12 settembre 1938, a norma di legge, tutti gli ebrei stranieri ancora presenti sul suolo italiano al 12 marzo 1939 erano soggetti alla misura dell'espulsione, e di ciò molto probabilmente ne erano consapevoli pure gli Hammerschmidt.



22)

Infatti il 21 gennaio 1939, pertanto prima del termine previsto dei sei mesi, Daniel Hammerschmidt (Fig. 22) presentò domanda al Ministero dell'Interno per potersi stabilire con la famiglia in Africa Orientale Italiana. (Figg. 23-24-25) Non a caso era stata individuata questa destinazione in quanto le colonie italiane dell'AOI, corrispondenti al territorio dell'Abissinia, non erano state ricomprese nell'elenco dei possedimenti italiani. La famiglia Hammerschmidt, nel frattempo, si era divisa in due nuclei distinti, infatti nell'elenco delle persone per cui Daniel richiedeva l'espatrio non erano ricompresi Willy e la moglie, Frida Kurzholz. Da questa richiesta possiamo avere una nitida rappresentazione della grave situazione

in cui si trovavano, al pari di Daniel, gli ebrei stranieri che, pur essendosi comportati in modo irreprensibile e aver vissuto del proprio lavoro, si trovavano in una situazione senza via d'uscita. Così scriveva Daniel: «Il sottoscritto, credendo di essersi creato in questo periodo breve una riputazione tale da non tenere delle difficoltà si vedeva tanto più d'improvviso colpito dal decreto che costringe lui ed i suoi di lasciare il 12 marzo 39 questo paese, che ha considerato la sua seconda patria». La vicenda era particolarmente delicata in quanto si trovava a dover fare i conti con «frontiere chiuse attorno e del fatto, che il sottoscritto ha con sé sua madre 82 enne, il cui stato rende impossibile di lasciarla qui da sola, e la sua pupilla 12enne, orfana di padre e madre, coi quali non può girare il mondo senza meta». Un particolare importante da sottolineare che ricaviamo dalla sua esposizione era la constatazione che nel gennaio del 1939 le frontiere erano praticamente già chiuse. Gli ebrei stranieri rimanevano in trappola, in gabbia, si trovavano in una situazione paradossale: obbligati ad emigrare, ma impossibilitati ad ottemperare a questo ordine. Tornando alla domanda presentata da Daniel Hammerschmidt credo fosse motivata dall'urgenza di trovare una via d'uscita ad una situazione che di giorno in giorno si faceva sempre più difficile e, soprattutto, pericolosa. È possibile anche che, con la sua istanza di espatrio, cercasse di procrastinare la scadenza tassativa imposta del 12 marzo 1939. La situazione a livello nazionale era la seguente: «alla data del 12 marzo termine ultimo per l'allontanamento, vi sono oltre 3000 domande di rinvio, che comportano la sospensione temporanea dell'espulsione»<sup>12</sup>. È interessante notare come «di fatto, però, l'espulsione non viene attuata nella sua interezza, a causa di numerosi ostacoli burocratici che impediscono il concreto allontanamento degli ebrei dal suolo italiano. Oltre alle autorizzazioni sulla valuta, o ai ritardi per il rilascio dei passaporti, il maggiore problema è costituito dai Paesi di immigrazione, che non consentono nuovi ingressi. Il governo polacco nega la possibilità di rientrare a coloro che sono vissuti all'estero per più di cinque anni, mentre negli Stati Uniti il sistema di quote annuali è assai rigido: nel gennaio 1939 la quota per tedeschi, austriaci, e cittadini della maggior parte degli altri Paesi è già esaurita e non si prevedono nuovi ingressi fino al 1940».<sup>13</sup> La meta prescelta, quella dell'Africa Orientale Italiana, pur non essendo una via ambita da molti, era una delle poche scelte a loro disposizione. Possiamo ipotizzare che l'Abissinia rappresentasse una sorta di enclave in cui far confluire manodopera a basso costo quale poteva essere considerata quella degli

---

<sup>12</sup> GALIMI, *Sotto gli occhi di tutti*, p. 44.

<sup>13</sup> *Ibidem*, p. 44.

ebrei stranieri obbligati a sottostare, per sopravvivere, a qualsiasi imposizione. In ultima analisi potremmo definire l'istanza di Daniel come la classica decisione indotta dalla disperazione. Non vi era altra soluzione. In caso di necessità Daniel poteva dimostrare che la sua famiglia aveva manifestato compiutamente la ferma volontà di rispettare l'ordine di espatrio e, fino a che non avesse ricevuto una risposta negativa, a rigor di logica (anche se di logico c'era ben poco in un contesto simile) i termini di quella che doveva tradursi in una ipotetica espulsione dovevano essere interrotti. Se le frontiere erano state chiuse come era mai possibile espellere gli ebrei stranieri? A questo proposito Valeria Galimi sintetizza, efficacemente, questa misura come «tipico esempio di una decisione presa dal governo italiano senza misurarne l'applicabilità e le conseguenze».<sup>14</sup> Ed infatti, come vedremo, non trovò riscontro e la maggioranza degli ebrei stranieri presenti sul suolo italiano dopo il 12 marzo 1939 vennero arrestati e internati.

Per quanto riguarda l'iter dell'istanza di espatrio in AOI, la Regia Prefettura di Cremona il 23 gennaio prendeva atto della domanda presentata e la trasmetteva, per competenza, al Ministero dell'Interno per gli opportuni adempimenti. È opportuno riportare, a questo riguardo, il giudizio che il prefetto formulò nella nota di trasmissione: «l'Hammerschmidt Daniele ed i suoi congiunti non hanno dato luogo a rilievi colla loro condotta in genere e conducono vita appartata dediti solo al loro lavoro». Non posso esimermi di citare, di nuovo, a tal proposito, il contenuto del telegramma del capo della polizia Bocchini inviato il 15 giugno 1940 ai prefetti del Regno e al questore di Roma. Ecco come descrive gli ebrei stranieri: «dovrà procedersi rastrellamento ebrei stranieri appartenenti a Stati che fanno politica razziale. Detti elementi indesiderabili imbevuti di odio verso i regimi totalitari, capaci di qualsiasi azione deleteria per la difesa dello Stato et ordine pubblico vanno tolti subito dalla circolazione». Da questo raffronto possiamo ben comprendere come la campagna d'odio e di falsità, soprattutto ai più alti livelli, aveva raggiunto, senza il ben che minimo larvato pudore, livelli esasperati e paradossali.

Nonostante il giudizio accompagnatorio lusinghiero della Prefettura di Cremona, il Ministero dell'Africa Italiana con lettera n. 100689 del 16 febbraio comunicava alla Prefettura quanto segue: «Si prega di comunicare al cittadino tedesco ebreo che non è possibile accogliere la sua domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione al trasferimento in A.O.I.». Il 23 febbraio 1939 la Prefettura di Cremona comunicava al Ministero dell'Interno che Daniel Hammerschmidt aveva chiesto una

---

<sup>14</sup> *Ibidem*, p. 44.

proroga di soggiorno per sé e per i suoi familiari. Non sappiamo se questa ulteriore richiesta fu accolta. Dalla documentazione esaminata scopriamo però che intorno al 17 giugno 1940 venne arrestato, il 29 dello stesso mese il Ministero dell'Interno dispose il suo internamento nel campo di concentramento di Campagna (stessa sorte per Willy e per Alfred) dove fu tradotto ad opera della Questura di Cremona il 12 luglio 1940. Dopo solo due giorni, il 14 luglio, a Cremona, morì la madre, Berta Ascher in Hammerschmidt. Un caso? Probabilmente il suo cuore non resse al trauma della carcerazione dei figli e del nipote.

Il primo settembre 1942 Daniel era ancora recluso nel campo di concentramento di Campagna: infatti da lì presentava domanda per recarsi a Cremona onde poter sistemare l'eredità di sua madre e procurare i mezzi per il mantenimento della nipote Susanna Hammerschmidt. Il 23 settembre la Prefettura di Cremona esprimeva il suo assenso alla concessione di una licenza. Non sappiamo quanto durò questo permesso.

Le condizioni di salute erano andate progressivamente peggiorando dopo l'internamento tanto che nell'aprile del 1942 si trovava a Cremona per cure specifiche. Apprendiamo, da un certificato medico datato 15 maggio 1942, che fu sottoposto a visita medica da parte del medico condotto, dottor Francesco Nolli. A questo proposito riportiamo la parte del testo che documenta, efficacemente, il grave stato in cui si trovava dopo circa 2 anni di internamento: «Il paziente che misura m.1,76 pesa kg. 51 con perdita di Kg.16 di peso corporeo in 22 mesi. Dato lo spiccato deperimento organico il sig. Hammerschmidt abbisogna di ulteriori accertamenti e di cure ricostituenti energiche e sollecite associate ad una terapia causale e ad un vitto speciale onde evitare il grave pericolo di un ulteriore deperimento con conseguente comparsa di affezioni intestinali, epatiche e polmonari secondarie e ad andamento evolutivo». Nonostante questa infausta e poco rassicurante diagnosi, venne internato, nuovamente, a Campagna. Il 22 maggio si trovava già in campo di concentramento e veniva sottoposto a visita da parte del medico interno, dottor Fiorentino Buccella, che refertava quanto segue: «l'internato Hammerschmidt Daniele, da me visitato e curato, soffre da lungo tempo di gastrite cronica, con frequente vomito alimentare. Il suo stato generale lascia molto a desiderare. È notevolmente dimagrito ed anemico. Per i suddetti motivi ha bisogno, a mio giudizio, delle cure mediche del caso, di adatta dieta e di assistenza possibilmente familiare». Il giorno successivo Daniel inviava una lettera al Ministero dell'Interno in cui esponeva le sue gravi condizioni di salute. È interessante questa missiva anche nella parte in cui retrodata il suo arrivo in Italia al 1935, ad un anno prima rispetto a quanto riportato dal foglio di famiglia

del Comune di Cremona. Un errore da parte di Daniel? Oppure effettivamente arrivò a Cremona nel 1935 e solo un anno dopo regolarizzò la residenza? Ma vediamo nel dettaglio il suo racconto: «Lo scrivente domiciliato a Cremona dal novembre 1935 proveniente da Berlino (Germania) fu in data 12 giugno 1940, per ordine della superiore Autorità, inviato al predetto Campo di concentramento perché appartenente alla razza ebraica. Lo scrivente si comportò sempre adeguatamente alle leggi della Nazione Italiana ed accettò il provvedimento finché la salute lo resse. Da mesi però i disagi di vario genere minarono talmente la sua salute da pregiudicare visibilmente la sua esistenza». Quanto asserito era comprovato da diversi certificati medici ed inoltre è da sottolineare come nel richiedere l'autorizzazione «a risiedere presso la propria famiglia in viale Regina Margherita 21», accettava, incondizionatamente, «tutte quelle cautele e così essere assistito e provvedimenti che riterrà del caso». Tale era lo stato di prostrazione e di sfinimento che, pur di tornare a Cremona, era disposto ad un rigido regime di sorveglianza e a rinunciare ad ogni forma di sussidio qualora la sua domanda fosse stata favorevolmente accolta, anche se, come sappiamo, gli Hammerschmidt non erano in condizioni economiche molto floride.

Nonostante i numerosi certificati medici (alcuni pure del medico del campo di concentramento, che era, quasi sicuramente, al di sopra delle parti e non vi erano motivi per dubitare sull'imparzialità) il Ministero dell'Interno disponeva, in data 14 giugno 1942, una nuova visita del medico provinciale al fine di accertare se fosse idoneo a sopportare il regime del campo. Come non vedere in un simile provvedimento una chiara forma di accanimento nei suoi confronti? Il Ministero dell'Interno aveva forse dei motivi per sospettare che fosse intervenuta, nel giro di meno di un mese, una miracolosa guarigione? Il 22 maggio il medico del campo, come riportato sopra, non aveva forse refertato che il detenuto «ha bisogno, a mio giudizio, delle cure del caso, di adatta dieta e di assistenza domiciliare»?

Il 2 luglio Daniel venne sottoposto a visita e, come era logico aspettarsi, le diagnosi precedenti vennero confermate anche dal medico provinciale, prof. Gaetano Del Vecchio: «ho visitato l'internato di cui in oggetto, trovandolo affetto da gastrite cronica con notevole dimagrimento. Ai fini terapeutici è indispensabile l'esame radiologico dello stomaco per precisare la natura della gastrite». La conclusione, ampiamente prevedibile, era la seguente: «In ogni caso l'Hammerschmidt non è fisicamente idoneo a sopportare il regime del Campo di Concentramento, avendo bisogno di particolari cure igienico-dietetiche e medicamentose».

Il Ministero dell'Interno, dopo aver richiesto ripetute visite mediche di cui l'ultima certificava, semmai ce ne fosse bisogno, l'inidoneità alla vita del campo di


concentramento, dispose, in data 7 luglio 1942, che Daniel fosse accompagnato a L'Aquila e fosse internato in un comune di quella provincia.

Questa decisione è la prova provata dell'odio del regime fascista nei confronti degli ebrei, secondo cui si doveva sempre ostacolare, in ogni modo, e con qualsiasi mezzo, anche dilatorio, qualsiasi loro legittima e documentata richiesta.

Giustificato il disappunto di Daniel di fronte ad un simile responso: il 13 agosto 1942 rivolgeva una nuova istanza al Ministero dell'Interno in cui chiedeva di rivedere la decisione presa che, in ultima analisi, finiva per essere peggiorativa.

Il trasferimento avrebbe comportato un ulteriore regresso «non potendo trovare colà le cure e l'assistenza familiare che come risulta dalle unite copie dei certificati medici è indispensabile per evitare un ulteriore peggioramento della sua salute già assai scossa». Rimarcava, di nuovo, che qualora fosse stata accolta l'istanza di tornare a casa, a Cremona, avrebbe rinunciato a ogni beneficio economico. La sua ferma determinazione di non accettare la soluzione che gli era stata prospettata è espressa nella parte finale della sua lettera quando, con un lucido lampo d'orgoglio, con ferrea volontà, sosteneva: «qualora per ragioni insindacabili non fosse possibile l'autorizzazione a risiedere a Cremona, lo scrivente prega di voler revocare il summenzionato trasferimento all'Aquila e di poter rimanere nell'attuale sua residenza». La Prefettura di Cremona, interpellata dal Ministero dell'Interno circa la possibilità di accordare quanto richiesto da Daniel osservava, in data 8 settembre 1942, quanto segue: «tenuto conto di quanto l'internato in oggetto espone nell'istanza, che si restituisce, e date le sue precarie condizioni di salute, nulla osterebbe da parte di quest'Ufficio ove codesto Ministero decidesse di dare favorevole corso alla predetta istanza».

La perseveranza di Daniel alla fine prevalse: il 17 settembre 1942 il Ministero dell'Interno informava il prefetto di Cremona e per conoscenza quelli di Salerno e L'Aquila che «il provvedimento relativo al trasferimento dell'internato in oggetto da Campagna in un comune della provincia de L'Aquila è revocato. Il predetto è invece trasferito a Cremona ove si prega di farlo accompagnare». Il 9 ottobre 1942 Daniel partiva per Cremona dove giunse il 10 dello stesso mese. Si concludeva così, dopo ben 6 mesi dalla sua istanza, il suo internamento. L'unica misura che la Prefettura di Cremona dispose nei suoi confronti al ritorno fu quella della "vigilanza".



23-24-25) 1939 gennaio 21

Domanda presentata da Daniel Hammerschmidt al Ministero dell'Interno per potersi stabilire con parte della famiglia Hammerschmidt in Africa Orientale Italiana. Riproduzione fornita da Fondazione Alfred Lewin, Forlì, di documento conservato dall'Archivio Centrale dello Stato.



seconda patria. La gravità della situazione impreveduta appare evidente tenuto conto delle frontiere chiuse attorno e del fatto, che il sottoscritto ha con se sua madre 82 enne, il cui stato rende impossibile di lasciarla qui da sola, e la sua pupilla 17 enne, orfana di padre e madre, coi quali non può girare il mondo senza meta.

L'attività svolta a Cremona consisteva in una panetteria propria ed una piccola agricoltura. La famiglia si compone di 6 persone e precisamente:

Daniel H a m m e r s c h m i d t, celibe, nato 14.2.1884  
in Schloppe Germania- Passaporto No. 82 R/ 505/35  
rilasciato a Berlino.

Alfred L e w i n, celibe, nipote dello stesso,  
nato 11.9.1911 in Berlino Germania  
Passaporto No. D.N. 690 rilasciato a Berlino,  
rinnovato a Milano.

Bertha H a m m e r s c h m i d t nata Ascher, vedova  
madre dello stesso nata 11.6.1857 in Schloppe  
Passaporto No. D.N. 656 rilasciato a Berlino  
rinnovato a Milano.

Jenny L e w i n nata Hammerschmidt, vedova, sorella  
dell' stesso nata 15.1.1881 in Schloppe Germania  
Passaporto No. 85 R/ 423/35 a Berlino.

Lissi L e w i n, nubile, nipote dello stesso,

nata 20.8.1917 a Berlino.

Passaporto No. 85 R 438/35 a Berlino.

Susi H a m m e r s c h m i d t, nubile nipote-pupilla

dello stesso nata 12.3.1926 Berlino.

Passaporto No. 84 R 283/37 rilasciata a Berlino  
rinnovato a Milano.

Il sottoscritto e la sua famiglia intenderebbero dedicarsi all'agricoltura. Una domanda connessa è stata presentata al Cn. Ministero delle Colonie.

Sperando in una benevola accoglienza, che vorrà essere riservata alla presente domanda, il sottoscritto ringrazia in anticipo e porge sensi di alta osservanza.

*Daniel Hammerschmidt*

Cremona, li 21. Gennaio 1938 /XVII

### *L'arresto e l'internamento di Willy Hammerschmidt*

Molto probabilmente anche Willy fu arrestato nel mese di giugno del 1940. La sua detenzione nel campo di concentramento di Campagna durò molto meno rispetto a quella del fratello Daniel. Apprendiamo infatti da un'istanza presentata al Ministero dell'Interno datata 6 agosto 1941, in cui chiedeva di poter proseguire le cure mediche al proprio domicilio, che da tempo era sofferente di grave malattia al fegato e alla data in cui scriveva erano già trascorsi due mesi dal suo ricovero in ospedale. Quindi ragionevolmente possiamo far risalire la sua degenza ai primi mesi del giugno 1941. Corredava la sua richiesta con certificati medici che attestavano essere affetto da colite ulcerosa e da colecistite: il dottor Francesco Nolli nel suo referto osservava, opportunamente in vista dello scopo che si voleva raggiungere, che «abbisogna di una terapia dietetica particolare che non può assolutamente essere osservata in un campo di concentramento ove il sig. Hammerschmidt era stato inviato (luglio 1940)». Questa diagnosi fu confermata in toto anche nella visita del 9 settembre 1941 effettuata dal dottor Danilo Boari, ufficiale sanitario di Cremona: «il paziente è affetto da colecistite ed enterocolite cronica riacutizzata. Al momento della visita ho notato i segni recenti di un episodio acuto a carattere di colica». Ad indubbio vantaggio di Willy il dottor Boari rimarcava che «mentre l'ulteriore degenza nell'Ospedale non pare possa di gran che modificare il quadro morboso, ritengo che esso possa essere compromesso dal ritorno in ambiente che non offra sufficienti garanzie di adatto regime dietetico e di opportune cure medicamentose. Tanto almeno per un periodo di tre, quattro mesi circa». La Prefettura di Cremona, in un certo qual modo, avallava ed esprimeva parere favorevole in merito alla richiesta: «Qualora codesto Ministero decidesse di accogliere la di lui istanza, nulla osterebbe da parte di questo Ufficio a che venga autorizzato a risiedere a Cremona presso i familiari». Molto probabilmente tale permesso gli fu accordato: infatti risulta che il 14 febbraio Willy si trovava ancora presso il suo domicilio, giorno in cui presentava domanda al questore di Cremona al fine di ottenere una licenza di un paio di mesi per il proprio fratello, Daniel, per regolare alcuni affari di famiglia in quanto «il richiedente è ammalato in modo grave e cronico. Non può quasi mai lasciare il letto e tanto meno uscire dalla propria abitazione anche per l'inclemenza della stagione. Ora lo scrivente, a parte che ha un appezzamento di terra da curare e che anche nel decorso anno rimase quasi incolto, deve sistemare alcuni urgenti affari in seguito alla vendita della casa di proprietà e per di più ha l'urgente e assillante problema del trasloco, ricerca difficile di nuova abitazione, trattative e trasferimento». Corredava, come

aveva già fatto in passato, la sua istanza con un certificato rilasciatogli dal medico condotto, in cui si confermavano le diagnosi precedenti, e precisava che era stato ricoverato ben 5 mesi nell'ospedale cittadino. Da queste risultanze possiamo concludere che il periodo di internamento in campo di concentramento per Willy fu di circa un anno e per ragioni di salute dopo il giugno 1941 non fu più soggetto a questa forma restrittiva.

### *Il calvario di Alfred Lewin e della madre Johanna Jenny Hammerschmidt*



26-27)

Foto di Alfred Lewin, probabilmente scattata nel campo di concentramento di Campagna (SA) e di Jenny Hammerschmidt.

Riproduzione di documenti di proprietà di Vera Schmidt, nipote di Alfred Lewin.

Non ho usato a caso il termine “calvario” perché molte sono le assonanze con la narrazione della passione di Cristo, magistralmente rappresentata nel film *Passion of the Christ* in quello che, a mio avviso, è uno dei più grandi capolavori di Mel Gibson. Vorrei precisare che ho utilizzato consapevolmente il termine “assonanze” e non similitudine perché ogni evento storico ha, sempre, delle caratteristiche precise che non ci permettono di fare comparazioni o raffronti di sorta, tuttavia scorgo nella vicenda di Alfred e della madre un sorprendente richiamo alla passione anche nella temporalità di alcune circostanze: mi riferisco in particolare alla pubblicazione, postuma, di una lettera scritta da Alfred dal carcere giudiziario di Urbino il 19 aprile 1944 e apparsa sulla «Voce del Pastore», giornale mensile



28) 1944 aprile 19

Toccante lettera scritta dal carcere di Urbino da Alfred Lewin ed inviata al parroco di Fermignano, non Adelaide, in cui ringrazia gli abitanti di Fermignano per le amorevoli cure prestate alla madre.

«La Voce del Pastore», giornale mensile della parrocchia di Fermignano, anno 7, n. 1, aprile 1947.

della Parrocchia di Fermignano proprio nel numero della settimana di Pasqua sotto il titolo *Ricordando*. (Fig. 28)

Abbiamo una madre, Jenny Hammerschmidt Lewin, con una salute compromessa, attestata da vari certificati medici, che nel 1941 chiede, espressamente, di essere internata in un comune libero in cui vi fosse un campo di internamento in cui potesse essere trasferito il figlio per poterlo assistere (era affetto da un grave vizio cardiaco che, come vedremo nel prosieguo, gli arrecò seri disturbi) ed essere assistita a sua volta. Insieme ascesero, innocenti, come l'agnello di Dio, il patibolo. Ma ripercorriamo con ordine tutta la storia.

Nel luglio 1941 la salute di Jenny era già fortemente compromessa. Riguardo a questa circostanza troviamo conferma nell'istanza intesa a far rientrare a Cremona, per una settimana, il figlio presentata dalla stessa Jenny Hammerschmidt. Il prefetto di Cremona nell'esprimere parere favorevole precisava: «La predetta, che desidera rivedere il figlio, sia per ragioni affettive, sia per ragioni familiari, si

trova nell'impossibilità di effettuare un viaggio fino a Campagna, essendo da tempo ammalata, come rilevasi dall'unito certificato medico». Alla fine il Ministero dell'Interno, Direzione generale della Pubblica sicurezza, Divisione Affari generali riservati, autorizzò la richiesta presentata da Jenny con la seguente prescrizione: «Il Lewin dovrà essere accompagnato sia all'andata che al ritorno». Alfred poté ritornare, per l'ultima volta, a Cremona, il 31 luglio 1941. Le condizioni di Johanna Jenny dopo questa visita peggiorarono ulteriormente. Il medico condotto il 17 febbraio 1942 refertava quanto segue: «è affetta da ipertensione arteriosa grave ... vive continuamente in preda ad agitazione, crisi di pianto, insonnia e deperimento organico. Causa frattura della gamba sinistra (fu ricoverata nel nostro ospedale) è in preda tutt'ora a dolori in sede». Concludeva questo quadro poco rassicurante con le seguenti parole: «Vive nello stato attuale in grave indigenza». Era evidente che necessitasse di una forma di assistenza. A questo scopo l'unico familiare che le era rimasto era il figlio Alfred. Jenny stessa rivolse domanda al Ministero dell'Interno che a sua volta informava, in data 3 marzo 1942, la Regia Prefettura di Salerno e quella di Cremona dell'istanza fatta pervenire da Jenny Hammerschmidt intesa ad ottenere «il trasferimento del figlio in un comune libero, onde poterlo raggiungere» e disponeva, inoltre, che «La Prefettura di Salerno è pregata di far sottoporre il predetto a visita del medico provinciale facendo conoscere se idoneo a sopportare il regime del campo di concentramento». Il 26 marzo 1942 il medico provinciale attestava di aver «sottoposto a visita fiscale l'internato in oggetto, il quale risulta affetto da vizio cardiaco (insufficienza della mitrale). Ritengo, pertanto, che l'infermo, data la gravità della malattia, non sia in grado di sopportare la vita del campo di concentramento». Questa diagnosi fu confermata dal dottor Fiorentino Buccella, medico interno specialista del capo di concentramento, il quale certificò che Alfred era «affetto da vizio cardiaco (insufficienza mitralica) da pregressa endocardite post scarlattinosa. Ha facile affanno di respiro per ogni minimo sforzo ed è alquanto deperito. Per i suddetti motivi ha bisogno di vivere in una località dove possa ricevere l'assistenza del caso». Il giorno 4 maggio 1942, come da foglio di via obbligatorio della Regia Direzione del campo di concentramento di Campagna, Alfred ricevette l'ordine di partire per Pesaro. Lo stesso giorno il direttore del campo di concentramento di polizia di Campagna informava la Questura dell'avvenuta partenza ed aggiungeva: «Egli ha qui mantenuto buona condotta». Durante l'internamento a Campagna, oltre a non aver dato luogo a rilievi, aveva dimostrato di essere una persona affidabile, infatti, da un documento conservato nell'Archivio di Stato di Salerno, fondo Questura, apprendiamo tra l'altro che Alfred era stato inserito nell'elenco degli

842

MINISTERO DELL' INTERNO - DIREZIONE GENERALE DI P. S.

Scuola Superiore di Polizia - Servizio Centrale di segnalamento - identificazione

Cognome *Lewin* Nome *Alfredo*  
 Paternità *fu Giulio* Madre di *Hammerschmidt Jenny*  
 Soprannome *Berlino* Falsi nomi *Cremona, V. Gaspario del*  
 Nato il *11-9-1911* a *Berlino* Domiciliato a *Cremona, V. Gaspario del*  
 Cittadinanza *ted.* Istruzione *gimnasio inf.* Professione *paustiere* *Berlino*

Riassunto dei pregiudizi noti *ebreo internato*  
 Motivo del segnalamento *come sopra*  
 Identificato per *come sopra*

CONNOTATI CROMATICI

Tride *Aureola* *scuro(x)* *Cute* *Pigmento* *(bruno)* *Capelli* *(grigi)* *Rag.*  
*Periferia* *scuro* *Sangue* *rosso* *Sopraciglia* *castano* *Barba*

*842*

*Data e luogo dei rilievi scenografici*  
*Quali* *Pararo* *Giorno* *5* *Mese* *5* *Anno* *1942*  
*Avvertimenti relativi alla fotografia ad alle impronte*

Impronte della mano sinistra

Pollice	Indice	Medio	Anulare	Mignolo

*2*

29) 1942 maggio 5

Foto segnaletica di Alfred Lewin scattata dalla Questura al suo arrivo a Pesaro.

Archivio di Stato di Pesaro Urbino, Questura, «Pratiche relative a cittadini di origine ebraica», fasc. 139.

internati cui poteva essere affidato l'insegnamento delle lingue tedesco e inglese.<sup>15</sup> Il 5 maggio il questore di Pesaro informava la Direzione Provinciale Poste di Pesaro che «l'ebreo tedesco Lewin Alfredo è stato internato nel comune di Fermignano». Lo stesso giorno Alfred fu convocato dal podestà di Fermignano nella residenza comunale e gli furono notificate le prescrizioni alle quali doveva attenersi. Riproduco, integralmente, il dispositivo perché ci permette di comprendere il regime di vigilanza a cui era stato sottoposto:

- a) è data facoltà al suddetto di circolare nel perimetro non oltre i 500 metri fuori dell'abitato e precisamente: strada provinciale Fermignano Urbana; località Isola strada Comunale Pieve sino alla località Casa del Piano Strada Comunale S. Angiolino sino alla località Lama-Strada Comunale e S. Gregorio sino alla località Ca Gasparro-Strada comunale Sagra da sino alla località Cavanzino;
- b) non potrà uscire di casa prima delle ore 6 e rincarare oltre le ore 18 e 30 di ogni giorno;
- c) non potrà tenere presso di sé passaporti e documenti equipollenti e documenti militari che dovranno essere consegnati a quest'ufficio;
- d) non potrà tenere presso di sé somme superiori alle L. 100. In tal caso dovrà provvedere alla consegna della maggior somma superiore a quest'ufficio che provvederà depositarlo presso il locale ufficio postale;
- e) non potrà tenere presso di sé gioielli di valore rilevante e titoli di qualsiasi genere;
- f) non potrà tenere presso di sé armi o strumenti atti ad offendere;
- g) non potrà occuparsi di politica, dovrà tenere buona condotta e non dovrà dar luogo a sospetti e mantenere un contegno disciplinato;
- h) gli sarà consentito in linea di massima, soltanto lettura di giornali italiani. Per la lettura di giornali e libri in lingua estera dovrà richiedere speciale autorizzazione;
- i) non potrà detenere apparecchio radio.

Questo verbale oltre che dal podestà nella sua veste di ufficiale di P.S. fu firmato anche da Alfred.

<sup>15</sup> Archivio di Stato di Salerno, *Il campo di concentramento di Campagna. Lager o rifugio? Internamento degli ebrei a Campagna dal 1940 al 1943*, Catalogo della mostra, Archivio di Stato di Salerno, 27 gennaio-27 aprile 2015, a cura di Renato Dentoni Litta, Pubblicazioni dell'Archivio di Stato di Salerno, 2015, p. 47, documento 21.

Il giorno 7 maggio 1942 Jenny Hammerschmidt parte da Cremona per Pesaro. Il 9 il prefetto di Pesaro dava comunicazione al Ministero dell'Interno e alla Prefettura di Cremona che «Hammerschmidt Jenny fu Leopoldo qui giunta con foglio di via obbligatorio rilasciato dalla Regia Questura di Cremona, è stata fatta proseguire per Fermignano per convivere con il figlio internato Lewin Alfredo fu Giulio».

Il giorno 8 maggio 1942 il questore informava, con telegramma, il podestà e i carabinieri di Fermignano: «Ministero ha autorizzato tedesca ebrea Hammerschmidt Jenny fu Leopoldo convivere con figlio costà internato Lewin Alfredo punto medesima parte oggi con foglio di via obbligatorio punto».

Il 10 maggio 1942 il podestà chiedeva alla Regia Questura di Pesaro se all'internato Alfredo Lewin e alla madre competesse il soccorso e in quale misura, aggiungeva che «nell'occasione faccio presente che a tutt'oggi non mi è stato possibile trovare alloggio per le persone suddette che si trovano provvisoriamente in una locanda a spese del Comune a L. 5 per notte per il solo alloggio».

Sembra di capire che a Fermignano Alfred godesse di un trattamento simile a quello dei confinati politici, poteva alloggiare con la madre in una comune residenza (in questo caso una locanda) e per quanto riguarda la libertà personale doveva attenersi rigorosamente alle prescrizioni che gli erano state notificate.

Il podestà di Fermignano in una comunicazione del 13 giugno 1942 ci fornisce un'indicazione precisa riguardo allo status di Jenny: «la persona indicata in oggetto, non internata, ed autorizzata a convivere in questo comune con il figlio internato si reca in codesta città per ritirare della biancheria. L'ho munita di foglio di via essendo sprovvista di mezzi di identificazione. La predetta può ritornare, ultimate le sue cose di famiglia in questo comune». Quindi Jenny poteva godere di un regime di libertà infatti non era considerata "internata" e probabilmente le erano stati imposti solo dei vincoli riguardanti gli spostamenti.

Questo regime di libertà limitata sottoposta a regole stringenti cambiò radicalmente con l'avvento della RSI ed il 3 dicembre 1943 sia Jenny che il figlio Alfred furono arrestati e portati nelle carceri di Urbino.

L'11 dicembre Jenny scriveva al questore di Pesaro al fine di concederle, almeno una volta alla settimana, un colloquio con il proprio figlio.

In una lettera successiva, non datata, chiedeva la scarcerazione sia per lei che per il figlio con queste parole: «la sottoscritta ha 63 anni compiuti, ed è affetta da arteriosclerosi generalizzata, miocardite cronica ed asma cardiaca con frequenti e penosi attacchi. Si permette perciò rivolgere la preghiera a codesta on. Questura, che le venga concesso, di tornare al luogo d'internamento Fermignano, e che suo

figlio Lewin Alfredo fu Giulio, che pure si trova nelle carceri di Urbino, possa accompagnarla. La sottoscritta supplica codesta on. Questura di voler prendere in benevola considerazione la sua età avanzata ed il suo precario stato di salute, e di non separarla dal suo unico figlio, affinché essa possa avere l'assistenza familiare, di cui tanto ha bisogno e da parte sua assistere il figlio, il quale è sofferente di insufficienza mitralica di alto grado con frequenti periodi di scompenso cardiaca. Fu appunto in base a questi fatti che l'on. Ministero concesse nel 1942 il trasferimento del figlio dal Campo di concentramento, per convivere con la madre». La visita fiscale alla quale fu sottoposta confermò tutte le patologie delle quali Jenny sosteneva essere affetta; infatti il medico provinciale della Prefettura di Pesaro-Urbino informava il questore che: «Hammerschmidt Jenny fu Leopoldo, risulta affetta da ipertensione arteriosa con disturbi inerenti: vertigini, insonnia, stato ansioso. Presenta inoltre esiti di frattura della gamba sinistra con difficoltà di deambulazione» e concludeva: «Non è idonea a sopportare il regime del campo di concentramento».

Passarono altri quindici giorni e solo il 15 marzo 1944 fu scarcerata e inviata, nuovamente, a Fermignano.

Il 16 marzo 1944, l'indomani, Jenny presentava domanda alla Questura di Pesaro affinché fosse liberato anche il figlio, motivando tale richiesta come finalizzata ad una reciproca assistenza. Infatti anche la salute di Alfred, come abbiamo visto, era seriamente compromessa e le sue condizioni si erano ulteriormente aggravate. Lo stesso giorno questa petizione veniva inviata al questore tramite il Comune di Fermignano con la seguente annotazione: «si trasmette la suestesa domanda facendo presente che durante la loro permanenza in questo comune gli internati di cui sopra hanno tenuto buona condotta sia dal lato morale che politico».

Identica istanza di scarcerazione veniva presentata da Alfred alla Questura di Pesaro nella quale rimarcava le sue precarie condizioni di salute: «il sottoscritto è affetto da insufficienza mitralica di alto grado con frequenti periodi di scompenso cardiaco, ed il stato è peggiorato assai».

Secondo la ricostruzione operata dal maresciallo dei carabinieri della stazione di Fermignano in data 16 maggio, Alfred veniva scarcerato il giorno 8 maggio 1944 e ricondotto a Fermignano; il suo rientro durò poco: «nei primi giorni di agosto 1944, i suddetti, furono nuovamente arrestati e fermati in questa località "S. Gregorio" dove si erano rifugiati dal tenente tedesco certo Schwinger – di origine austriaca da Innsbruck – che allora comandava un distaccamento di militari tedeschi a Fermignano, e condotto a Forlì. A Forlì da voci che circolano in paese, sembra che i Lewin siano rimasti vittime della ferocia tedesca».

Del loro tragico epilogo parla Vladimiro Flamigni<sup>16</sup> che ha ricostruito nei minimi particolari le varie fasi dell'eccidio, partendo dal prelievo avvenuto il 5 settembre 1944 dal carcere mandamentale di Forlì di 21 persone. Nell'elenco, con il numero 4032 compare Lewin Alfred. Seguiamo il racconto di Flamigni: «alle ore 18,15 del 5 settembre, dal carcere mandamentale della Rocca furono prelevate ventuno persone e portate nella Caserma "Caterina Sforza" di via Romanello, all'epoca il più importante centro di raccolta delle provincie di Ravenna, Pesaro e Forlì di mano d'opera destinata alla deportazione in Germania. I prigionieri venivano visitati da alcuni medici, fra i quali l'ebreo polacco Marco Pordes. Quelli ritenuti idonei erano avviati verso i campi di smistamento e poi in Germania, gli altri tornavano in carcere o erano liberati.<sup>17</sup> La sorte di Alfred era segnata. Il suo fisico precocemente invecchiato e i tanti problemi di salute deprimevano sfavorevolmente. «Prima delle ore 20 del 5 settembre le quattro donne e i quattro uomini prelevati dal carcere delle SS, i dieci ebrei stranieri, Vincenzo Lega e Pellegrina Rosselli del Turco vennero separati dagli altri prigionieri e caricati su un camion e su automezzi Fiat scoperti che partirono in direzione dell'aeroporto».<sup>18</sup> Secondo quanto ipotizzato da Flamigni, e sulla base di testimonianze che avvalorano la sua supposizione, il convoglio si divise e una parte di loro fu eliminata il giorno stesso alle ore 20 nei pressi dell'aeroporto di Forlì e seppelliti dentro i crateri causati dalle bombe di grosso calibro. Altri furono soppressi il giorno successivo, 6 settembre 1944, con le medesime modalità. «Nelle carceri di Forlì erano rimaste sette donne ebrei, madri, moglie e sorelle degli uomini fucilati il 5 settembre. Alle donne era stato detto, che gli uomini erano stati trasferiti in Germania e le attendevano ai campi di lavoro».<sup>19</sup> Secondo la testimonianza di suor Pierina Silveti il 17 settembre 1944 furono prelevate da alcuni membri delle SS tedesche (in questo gruppo c'era anche Johanna Jenny Hammerschmidt), Nel racconto di altri testimoni apprendiamo che furono portate nelle vicinanze dell'aeroporto di Forlì (nel podere di tale Ricci). Fatte avvicinare al ciglio di un cratere furono giustiziate con un colpo di rivoltella. Il 15 marzo 1945 il sostituto procuratore del Regno, dott. Angelo De Mattia, assistito dal dott. Aurelio Fusaroli, dopo il riconoscimento dei corpi da parte di Suor Pierina Silveti, fece eseguire l'esame

<sup>16</sup> V. FLAMIGNI, *Aeroporto di Forlì settembre 1944. La grande strage di ebrei e antifascisti*, Società Editrice «Il Ponte Vecchio», Cesena 2015.

<sup>17</sup> Ibidem, p. 43.

<sup>18</sup> Ibidem, p. 45.

<sup>19</sup> Ibidem, p. 49.

necroscopico e l'identificazione dei cadaveri. Fra i corpi identificati vi era anche quello di Johanna Jenny Hammerschmidt.

*«In mezzo alla grigia monotonia della mia attuale esistenza»*

Alfred Lewin aveva mille ragioni per nutrire sentimenti di risentimento e rivalsa in modo generalizzato verso un popolo che non osò alzare un sopracciglio di fronte alle persecuzioni di cui furono oggetto lui e la sua famiglia. Molti bravi cittadini approfittarono tra l'altro come avvoltoi della situazione delle confische, chiedendo fossero loro assegnati beni ebraici. Altri, come vedremo più avanti, addirittura si impossessarono di proprietà requisite vendute a buon prezzo. Ebbene, nonostante questo quadro poco edificante, dal carcere giudiziario di Urbino il 19 maggio 1944 Alfred Lewin scriveva una lettera di ringraziamento a don Adelelmo parroco di Fermignano. Il testo di questa lettera fu pubblicato postumo sulla «Voce del Pastore», giornalino mensile della parrocchia di Fermignano, nel numero di aprile 1947. Di fronte a tante ingiustizie, a tante violenze fisiche e morali subite, dalla cella di un carcere Alfred trovò la forza per scrivere una lettera commovente, di una sensibilità squisita che riporto integralmente:

Reverendissimo Don Adelelmo

Se mi permetto indirizzarle questa lettera, gli è che sento il bisogno di ringraziare sentitamente lei e tutti i buoni fermignanesi per la grande bontà usata verso noi tutti, e in modo speciale ora verso mia madre. La prego crederci che nei dolorosi momenti che attraversiamo, queste prove di comprensione sono come un balsamo benefico. In mezzo alla grigia monotonia della mia attuale esistenza, mi è di immenso sollievo il pensiero di sapere almeno la mamma libera, circondata dall'affetto dell'ottima gente di Fermignano. Non ci sono parole capaci abbastanza per esprimere la mia riconoscenza per tanta bontà d'animo. Voglia Iddio che è il Padre di voi tutti, esaudire le fervide preghiere dell'umanità sofferente, e possa il lieto suono delle campane pasquali essere foriero della resurrezione del mondo dallo strazio e dall'odio, di una vita novella.

wMi creda. Reverendissimo, con profondo rispetto

Dev.mo suo

Alfredo Lewin

### *La spoliazione finale. I sequestri e le confische di beni ebraici avvenute nel 1944*

I provvedimenti di sequestro e confisca dei beni ebraici furono eseguiti in seguito alla circolare n. 5 del 1° dicembre 1943 del Ministero dell'Interno Ufficio del telegrafo e della cifra inviata a tutti i capi della Provincia che al punto primo prevedeva l'arresto e la requisizione delle loro proprietà. Vediamo nello specifico quanto veniva disposto:


«Tutti gli ebrei, anche se discriminati, a qualunque nazionalità appartengono, e comunque residenti nel territorio nazionale debbono essere inviati in appositi campi di concentramento. Tutti i loro beni, mobili ed immobili, debbono essere sottoposti ad immediato sequestro, in attesa di essere confiscati nell'interesse della Repubblica Sociale Italia, la quale li destinerà a beneficio degli indigenti sinistrati dalle incursioni aeree nemiche».

Questa disposizione anticipava il decreto legislativo del duce 4 gennaio 1944 n. 2 che all'art. 1 punto a) stabiliva che gli ebrei, compresa la categoria dei discriminati e quella degli ebrei stranieri, non potessero «essere proprietari, in tutto o in parte, o gestori, a qualsiasi titolo, di aziende di qualunque natura, né avere di dette aziende la direzione, né assumervi comunque l'ufficio di amministratore o di sindaco». Il punto b) prevedeva che non potessero «essere proprietari di terreni, né di fabbricati e loro pertinenze». Ed infine al punto c) vietava il possesso di «titoli, valori, crediti e diritti di compartecipazione di qualsiasi specie, né essere proprietari di altri beni mobiliari di qualsiasi natura».

Agli ebrei, indistintamente, veniva abolita anche quella forma di guarentigia che era stata introdotta nei confronti dei discriminati: nulla potevano possedere e tutto quanto era in loro possesso doveva essere sottoposto a confisca, così come previsto dall'art. 7, a favore dello Stato e dati in amministrazione all'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare (Egeli).

Dobbiamo prestare particolare attenzione alle date di questi provvedimenti perché in provincia di Cremona si manifestò subito "un'anomalia" tollerata e avallata dall'Egeli che mantenne su questa vicenda un atteggiamento pilatesco non rivedendo subito ciò che veniva confiscato.

La circolare n. 5 del 1° dicembre 1943 conferiva ai capi della Provincia il potere di procedere ai sequestri e alle confische. È in tale contesto che si inserisce la nomina con decreto n. 4783 del 22 dicembre 1943, da parte dell'allora capo



30) 1943 dicembre 22

Nomina da parte del capo della Provincia di Cremona del dottor Francesco Rossi ad amministratore dei beni ebraici.

ASCR, Prefettura di Cremona, Gabinetto, «Fascicoli inerenti persone di origine ebraica», b. 1.

della Provincia di Cremona, avv. Attilio Romano, del dottor Francesco Rossi<sup>20</sup> ad amministratore dei beni ebraici. (*Fig. 30*)

Più di un sospetto induce ad ipotizzare questo provvedimento come il frutto di un disegno preordinato per la spartizione e la sparizione, così come avvenne per parte dei beni mobili appartenuti ai coniugi Dino ed Emma Jachia, delle proprietà mobili e degli effetti personali posti sotto sequestro/confisca. La sua nomina poteva essere considerata legittima in base a quanto disposto dalla citata circolare n. 5 del Ministero dell'Interno, ma con la promulgazione del decreto legislativo del Duce 4 gennaio n. 2 la sua posizione era inconciliabile con le nuove disposizioni e doveva pertanto essere sollevato dal suo incarico: infatti l'art.7 della suddetta norma stabiliva, in modo inequivocabile che i beni confiscati dovessero essere dati in «amministrazione all'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare». Non vi erano altro soggetti titolati oltre all'Egeli che, a sua volta poteva affidare la gestione dei beni confiscati ad altri enti, nella maggior parte dei casi istituti di credito. Solo a fine 1944 e nei primi mesi del 1945 ebbe luogo il trasferimento, la consegna da parte del dottor Francesco Rossi dei beni confiscati all'Egeli, quando ormai, in parecchi casi, il saccheggio era già stato perpetrato in modo diretto e indiretto. Da una comunicazione dell'Egeli del 27 marzo 1945 inviata alla Prefettura di Cremona e alla Banca Popolare di Cremona, apprendiamo che solo il giorno 8 marzo il dottor Rossi «essendo stato richiamato alle armi» si era deciso a «declinare l'incarico di sequestratario» delle ditte Basola Fausto fu Adolfo, Sereni Silvia di Ernesto in Rogledi e Soavi Dino fu Giulio.

Entrando nel dettaglio della trattazione delle conseguenze economiche arrecate al patrimonio degli ebrei, in seguito all'emanazione dei decreti di confisca, possiamo individuare diversi profili in ordine al danno patito:

1. Spese di gestione esorbitanti addebitate per la gestione dei beni confiscati
2. Sparizione di effetti personali non inventariati
3. Assegnazione di beni confiscati ad amici, conoscenti, associazioni fasciste....
4. Chiusura di attività imprenditoriali per non aver trovato figure professionali con competenze specifiche idonee alla prosecuzione. Questo caso si verificò con la l'industria casearia Soavi di Soavi Umberto. A questo

---

<sup>20</sup> Rossi Francesco, figlio di Leone e di Capozzi Elisabetta era nato il 24 gennaio 1905 a Lugo in provincia di Ravenna era arrivato da Ragusa il 25 settembre 1939 ed era rimasto a Cremona fino all'8 giugno 1943 data in cui emigrò ad Ascoli Piceno, ritornò da quest'ultima località il 10 gennaio 1944 e vi rimase fino al 1948 quando lasciò Cremona per Bologna, Dottore commercialista, ricoprì la carica di vice direttore Unione fascista Commercianti.

proposito è lo stesso dottor Francesco Rossi a rappresentarci la situazione di questa azienda in data 23 marzo 1944, a meno di 3 mesi dal sequestro avvenuto con decreto n. 58 del 8 gennaio 1944: «Dal 5 dicembre 1943 l'azienda è rimasta inattiva perché Umberto Soavi e sua moglie furono catturati e rinchiusi in campo di concentramento, mentre i loro figli, per non subire la stessa sorte si erano in precedenza resi irreperibili. Richiedendo l'azienda stessa una particolare competenza tecnica non mi è stato possibile farla funzionare e pertanto in data 12 febbraio u.s. presentai regolare denuncia di cessazione al C.P.E.C con decorrenza 5 dicembre 1943». Rispondeva al vero la motivazione addotta per la chiusura dell'attività? Oppure era un modo per poter procedere alla vendita di tutta l'attrezzatura presente nell'industria casearia Soavi?

5. Vendite, arbitrarie, di beni appartenuti ad ebrei. Non solo, i ricavi non vennero mai opportunamente rendicontati. E poi chi ci garantisce che questi fossero reali e che la cricca composta dal dottor Rossi e dal capo della provincia non avesse preso denaro da quanto effettivamente incassato? Curioso è pure il metodo di rendicontazione operato da quello che doveva essere un commercialista come il dottor Francesco Rossi. Volendo fare un esempio illuminante e a quanto proposito, possiamo vedere che nel decreto di confisca citato sopra (3 marzo 1945) al punto d) viene dichiarata la requisizione di «L. 43.074.50 in contanti in consegna al dottor Francesco Rossi, quale residuo netto di liquidi di pertinenza del nominato o di suoi famigliari ebrei, o dalla vendita di merci varie e della riscossione degli affitti, dedotto il pagamento d'imposte e tasse, interessi passivi, rette ospedaliere ed altre spese». Strano modo di computare ricavi e spese, per di più senza produrre nemmeno lo straccio di una ricevuta o di una fattura relativa agli incassi e alle spese. Niente di niente, solo una cifra aleatoria, non verificata (da chi ne aveva il diritto ovvero il capo della provincia) e non verificabile; non vi sono pezze giustificative e non esistono nemmeno conti riguardanti la contabilità. Appare evidente che con questo metodo potevano spartirsi e far sparire parte dei liquidi godendo dell'impunità più totale.



### *La mancata retrocessione di beni alienati da persone censite come ebrei*

Un capitolo particolare, antecedente le confische del 1944, ma che, purtuttavia, ebbe come conseguenza un notevole danno economico è quello rappresentato dalla vendita “forzata” alla quale, furono, in un certo qual modo, costretti i proprietari ebrei di terreni e di fabbricati in quanto l’art. 10 del decreto legge 17 novembre 1938 n. 1728 introduceva un tetto, determinato dal valore catastale e d’estimo, in relazione alla proprietà consentita. Quanto eccedeva la quota prevista (la disponibile) precisata ai punti d) ed e) del citato provvedimento legislativo sarebbe stata oggetto di confisca. Onde evitare quest’ultimo provvedimento e realizzare un profitto su quella che in termini tecnici veniva definita la quota indisponibile, molti proprietari furono indotti a vendere (spesso al di sotto dei reali valori di mercato) i beni immobili per preservare parte dei propri averi in quanto, come sappiamo bene, il denaro si presta meglio ad essere eluso.

A questo proposito è interessante analizzare due vicende giudiziarie che videro come attori Enrico Basola ed il fratello Fausto che citarono in giudizio i nuovi proprietari, in base a quanto disposto dall’art. 14 del regio decreto legge 20 gennaio 1944 n. 26, volto a reintegrare nei loro diritti i cittadini colpiti dalle leggi razziali, che all’art. 14 recitava: «Per tutti i contratti di alienazione di beni immobili sia a titolo oneroso, pei quali vi sia la prova incontestabile che il cittadino colpito dalle leggi razziali s’indusse all’alienazione per sottrarsi all’applicazione delle leggi stesse con la riduzione della propria quota di disponibilità, lo stesso avrà diritto di esercitare, nei termine di un anno dalla conclusione della pace, la relativa azione di annullamento. La prova di cui sopra può risultare da scritture private anche non registrate. La registrazione avverrà con tassa fissa di L. 20 (venti). Il termine suindicato è stabilito in deroga all’art. 1442 Codice civile».

Oggetto del contendere era nel primo caso l’atto di compravendita stipulato il 18 novembre 1938 dal notaio Amidani di Cremona di quello che era conosciuto come il podere il “Ponte delle Asse”, posto in Comune di Azzanello venduto da Basola Enrico e Basola Fausto al prof. Rodolfo Grignani e alla moglie Ernesta Pecci.

Facciamo bene attenzione alle date perché potrebbero trarci in inganno. Il decreto legge n.1728 che imponeva stringenti misure in materia di quota di proprietà consentita è del 17 novembre 1938. L’atto notarile fu rogato il giorno successivo, 18 novembre, confrontando le date si potrebbe obiettare che difficilmente un normale cittadino potesse avere contezza di quanto normato da questo decreto legge che tra l’altro fu pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica il 19

novembre 1938. In tal caso non si poteva invocare un vizio del consenso o di volontà perché antecedente il provvedimento che fissava la quota disponibile.

Purtuttavia, anche se non vi era un provvedimento legislativo ad hoc, si poteva invocare il fatto che la vendita fosse stata fortemente condizionata dall’approvazione, il 6 ottobre 1938, da parte del Gran Consiglio del Fascismo, dei principi enunciati nella «Dichiarazione sulla razza» che pur trattando temi di natura spiccatamente razziali, volti principalmente alla preservazione della razza, lasciava intendere successivi provvedimenti, anche di carattere patrimoniale, nei confronti degli ebrei.

In questo ambito, vista la sua posizione e le notizie a cui poteva accedere, l’avv. Enrico Basola avrà intuito quali potevano essere gli atti consequenziali. È pur vero che nella «Dichiarazione sulla razza» non veniva affrontato l’aspetto della quota di proprietà consentita alle persone ebrei, ma era facile prevedere, viste le enunciazioni programmatiche contenute nella Dichiarazione dai toni molto bellicosi, che, nel volgere di un breve periodo, anche questo aspetto sarebbe stato affrontato.

A questo proposito non è un caso che l’art.19 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945 n. 222 all’art. 19 prevedesse, come requisito fondamentale per l’esercizio della rescissione dei contratti di alienazione, che questi fossero stati stipulati posteriormente alla data del 6 ottobre 1938, antecedente la stipula dell’atto di compravendita in questione.

Vista la contingenza del momento, il poco tempo a disposizione, i proprietari ebrei dovettero necessariamente vendere ad un prezzo che, molto probabilmente, era più basso del valore di mercato e, quasi certamente, i compratori ne avranno approfittato spuntando un prezzo più basso di quello reale consapevoli del fatto che gli ebrei si trovavano in una condizione di necessità.

Nello specifico gli articoli di legge, ai quali appellarsi per richiedere la retrocessione del bene alienato, erano i seguenti: l’art. 14 del regio decreto legge 20 gennaio 1944 e l’art.19 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945.

Mentre l’art. 14 prevedeva l’annullamento degli atti di compravendita, l’art. 19 introduceva l’istituto della rescissione e dei limiti precisi in base ai quali si potesse invocare tale misura: la lesione doveva eccedere di un quarto il valore della cosa alienata al momento della stipula del contratto. Quindi questa misura poteva essere invocata solo in determinati casi, mentre l’art.14 aveva carattere universale, in quanto prevedeva l’azione di annullamento nei confronti di tutti i contratti oggetto di compravendita.

Entrando nello specifico della vertenza il ragionamento fatto dai giudici del Tri-

bunale di Cremona per dirimere la questione era il seguente: l'art. 14 del citato regio decreto legge 20 gennaio 1944 era abolito nella parte delle alienazioni onerose e pertanto la retrocessione dei beni invocata dai fratelli Basola non poteva trovare applicazione.

Secondo la loro interpretazione l'art. 19 del decreto luogotenenziale 12 aprile 1945 era stato introdotto con precise finalità che possiamo rintracciare nel punto della sentenza in cui si sostiene: «forse anche per favorire l'ebreo perseguitato, il legislatore, modificando una disposizione, tutta ispirata ad esclusivo danno del compratore, ne ha dettato una nuova, e con questa ha conciliato l'interesse dell'una e dell'altra parte».

L'art.14 presenta del resto alcuni rilievi che effettivamente possono essere condivisibili nella parte che prevedeva l'annullamento dei contratti e la retrocessione dei beni senza stabilire un ricalcolo dell'incremento del valore catastale e commerciale del bene. Una misura di equità avrebbe dovuto imporre contestualmente alla retrocessione il pagamento della differenza tra quanto pagato all'atto della compravendita e il reale valore al momento della restituzione.

Con questo semplice procedimento si sarebbe posto rimedio ai molti casi in cui i proprietari ebrei, essendo stati indotti alla vendita, avevano concluso un contratto ad un prezzo notevolmente inferiore al reale valore di mercato.

Non poteva dirsi un rimedio in tal senso quanto previsto dall'art.19 del decreto luogotenenziale n.222 quando prevedeva la rescissione ma solo quando la "lesione" avesse superato il quarto del valore della cosa alienata al momento del contratto? Non si capisce la decisione di fissare il tetto della "lesione" ad un quarto del valore. Nel caso in cui una compravendita fosse stata conclusa ad un prezzo più basso (per esempio ad un decimo inferiore del valore del contratto), per quale motivo la parte danneggiata (i proprietari ebrei) non potevano invocare la rescissione? Non era prevista in tal caso alcuna forma di compensazione o ristoro. Se la normativa del 1944 in materia di reimmissione delle proprietà agli originari proprietari ebrei era sbilanciata a favore di questi ultimi, con l'art.19 del decreto luogotenenziale 12 aprile 1945 assistiamo a un repentino contrordine in favore dei nuovi proprietari che potevano conservare indisturbati il bene acquistato anche se quest'ultimo era stato alienato fino ad un quarto (e non è poco!) del valore del contratto. Quindi ottenere una retrocessione del bene venduto sarebbe stata un'operazione molto più difficile anche perché era in capo a chi rivendicava il bene dimostrare oltre al vizio del consenso pure un'entità della lesione che come detto doveva essere superiore al quarto.

Senza arrovellarsi sull'istituto della rescissione non era forse più semplice chiedere

in questo caso l'applicazione di quanto previsto dall'art.1450 del codice civile che recita: «il contraente contro il quale è domandata la rescissione può evitarla offrendo una modificazione del contratto sufficiente per ricondurlo ad equità».

E che dire dell'altra espressione usata dall'estensore della sentenza emessa dal Tribunale di Cremona secondo cui questo nuovo articolo di legge veniva a modificare «una disposizione (l'art.14) tutta ispirata ad esclusivo danno del compratore». Non è assolutamente vero che la retrocessione fosse ad esclusivo danno di chi aveva comprato il bene, infatti, a ben vedere, nel regio decreto legge 10 gennaio 1944 al n. 26 era previsto che gli ebrei che chiedevano di rientrare in possesso dei beni dovevano in base all'art.8 riconoscere il valore degli interventi volti a migliorare l'immobile: «l'Ente di gestione e liquidazione immobiliare ed il terzo proprietario del quale viene chiesta la retrocessione ai sensi del precedente art. 3 avranno diritto a conseguire dal richiedente il prezzo delle migliorie arretrate all'immobile, nella minor misura tra le spese ed il migliorato».

Ci sarebbe molto da disquisire sul termine "migliorie". Non è poi così pacifico che questo termine abbia un significato univoco: non sempre sono ritenute opportune e finalizzate ad apportare un incremento del valore da parte chi acquista un bene. Ebbene gli originari proprietari ebrei erano obbligati a riconoscere a colui che aveva acquistato i loro beni il corrispettivo delle migliorie (anche se non di loro gradimento) nella misura tra «le spese e il migliorato».

Nel caso fosse sorta una contestazione sull'esistenza e sull'importo degli interventi effettuati è ben vero che il detentore doveva in ogni modo retrocedere il bene, ma secondo quanto disposto sempre dall'art.8 il proprietario (ovvero colui che aveva acquistato immobili appartenuti ad ebrei) «per la liquidazione delle migliorie, la cui richiesta deve essere formulata nell'atto di trasferimento, avrà privilegio sull'immobile». Quindi non mi sembra affatto corretto parlare di una normativa tutta a favore degli antichi proprietari ebrei! Costoro potevano dissentire totalmente sull'opportunità delle migliorie apportate, purtuttavia dovevano accettare un "privilegio" che poteva configurarsi come una forma di ipoteca o di vincolo che ne limitava fortemente il reale diritto di proprietà.

Senza dilungarmi oltre sulla parte normativa, poco precisa, in materia di restituzione di beni appartenuti ad ebrei che lasciavano ampia facoltà di interpretazione, la conclusione a cui pervenne il Tribunale di Cremona fu la seguente:

«Per quanto si è fin qui esposto, la domanda attrice non può essere accolta. E poiché alla soccombenza segue il pagamento delle spese processuali» si condannava infine l'attore Basola Enrico al pagamento della modica cifra di lire centoquindicimila.

31) 1944 aprile 28

Lettera di Ernesto Sereni indirizzata al capo della Provincia di Cremona in cui chiedeva gli fosse restituito il libretto postale. Data la sua avanzata età (86 anni) tale somma gli avrebbe consentito secondo le sue parole di stare "umanamente" in piedi.

ASCR, Prefettura di Cremona, Gabinetto, «Fascicoli inerenti persone di origine ebraica», b. 1.

Sentenza fotocopia, tra l'altro l'estensore era sempre lo stesso, fu quella che vide come attori Basola Enrico e Basola Fausto contro Gerevini Antonio e Gerevini Maria detta Elvira in ordine alla vendita del podere "Solata" sito in Comune di Stagno Lombardo con atto stipulato dal notaio Pettenazzi Antonio il 14 novembre 1938. Indubbiamente pochi proprietari ebrei che ricorsero alla giustizia per ottenere la restituzione di quanto era stato loro tolto in modo fraudolento ebbero la fortuna di vedersi restituire il maltolto. Questo è un dato statistico confermato da numerose ricerche specifiche. Emblematico a questo proposito e quanto afferma una nota ricercatrice su questo tema: «Anche per quanto patito dagli ebrei durante i mesi della Repubblica sociale italiana e dell'italiana e dell'occupazione nazista, i giudici emisero sentenze sfavorevoli ai perseguitati nel 66% dei casi».<sup>21</sup>

<sup>21</sup> I. PAVAN, *Le conseguenze economiche delle leggi razziali*, Il Mulino, Bologna 2022, p. 195.

### I decreti di sequestro/confisca emessi dal capo della provincia di Cremona nel 1944

Come abbiamo visto, con la circolare n. 5 del Ministero dell'Interno del primo dicembre indirizzata a tutti i capi provincia, furono conferiti a questi ultimi i poteri per procedere alla seguente misura nei confronti delle proprietà ebraiche: «Tutti i loro beni, mobili ed immobili, debbono essere sottoposti ad immediato sequestro, in attesa di essere confiscati nell'interesse della Repubblica Sociale Italiana, la quale li destinerà a beneficio degli indigenti sinistrati dalle incursioni aeree nemiche».

Pertanto tutti i beni degli ebrei presenti in provincia di Cremona furono oggetto di sequestro (questa fu la misura più lieve adottata nei casi in cui non si aveva la certezza assoluta che i proprietari fossero ebrei) e di confisca.

In molti casi i decreti di confisca riguardavano beni mobili, suppellettili di poco valore ma che purtuttavia erano strettamente necessari al vivere quotidiano.

32) 1944 gennaio 5

Lettera di Enrico Foà al capo della Provincia intesa ad ottenere la restituzione dell'anello d'oro e una piccola somma di denaro che gli furono sequestrati il giorno 5 dicembre 1943 all'atto dell'arresto.

ASCR, Prefettura di Cremona, Gabinetto, «Fascicoli inerenti persone di origine ebraica», b. 1.

Senza entrare nel dettaglio di ogni singolo caso credo sia opportuno, per meglio evidenziare la portata di questi provvedimenti, soffermarmi soltanto su singoli casi che dimostrano la ferocia e l'annullamento di qualsiasi forma di rispetto nei confronti della dignità di persone inermi come nel caso di Emilio Foa.

### *L'anello confiscato*

È questo un caso esemplificativo della prassi di spoliazione, ovvero della privazione di tutto, persino degli effetti personali. Si arrivò persino all'imposizione del fermo all'erogazione della pensione di vecchiaia che, nel caso specifico, rappresentava l'unica fonte di sostentamento. In questo racconto ho voluto dare ampio risalto alla voce dei protagonisti, ma seguiamo nel dettaglio il dipanarsi di questa vicenda.

In una lettera datata 5 gennaio 1944 indirizzata al capo della Provincia di Cremona Foà Emilio affermava di essere stato fermato il giorno 5 dicembre insieme al fratello Enrico e rilasciato il 12 dello stesso mese per limiti di età (aveva infatti già compiuto 70 anni). Rimarcava in detta missiva, quasi per dare maggiore risalto alla sua istanza, di essere «vedovo di un matrimonio con Ariana, padre di una figliuola ariana». Usava la lettera maiuscola per il termine Ariana riferito alla moglie e precisava che era ariana pure la figlia. In questa missiva, dai toni garbati, chiedeva la restituzione «di un anello che gli era stato requisito all'atto del fermo, il quale costituisce per lui un sacro inestimabile ricordo». Concludeva, rispettosamente, la propria lettera con queste sentite parole: «Confido in favorevole accoglienza e con i più profondi sensi di gratitudine, e ossequi».

Non tardava a giungere in data 7 gennaio 1944 la spietata e brutale risposta del dottor Francesco Rossi indirizzata al capo della Provincia «Il Foà chiede che gli venga concessa la restituzione di un anello sequestratogli, all'atto del fermo, il quale costituirebbe per lui "un caro inestimabile ricordo", non meglio specificato». Come se la detenzione di un anello per un ebreo fosse consentita solo se fosse stato in grado di "specificare" i particolari dei ricordi a cui si riferiva l'oggetto. Potremmo ipotizzare che ad un ebreo fosse proibito possedere anelli o gioielli all'infuori delle fedi nuziali, il cui ricordo poteva essere dimostrato con un certificato di matrimonio. Anche se, a ben vedere, nemmeno questa affermazione poi trovò riscontro nella realtà in quanto anche le fedi nuziali furono oggetto di razzia. Il fatto inoltre che questo anello non solo non fosse un anello nuziale ma che avesse tre piccoli diamanti non era un particolare passato inosservato all'esame del dottor Francesco Rossi che sentenziava:

«Siccome non si tratta di anello coniugale in quanto è diversamente formato ed ha incastonati tre diamanti che, se autentici, potrebbero conferirgli un discreto valore». Pertanto sulla base di queste risultanze il suo giudizio non poteva che essere il seguente: «mi permetto di esprimere parere contrario all'accoglimento della richiesta».

Si arrivò pertanto, in forza di questo autorevole parere, al decreto di confisca n. 2217 del 10/6/1944 che recitava:

«È confiscato a favore dello Stato il seguente bene di proprietà dell'ebreo Foa Emilio fu Servadio in consegna al predetto Dott. Francesco Rossi». Ecco la descrizione particolareggiata del gioiello così come riportato nel provvedimento: «anello d'oro con tre brillanti di complessivi grammi due e mezzo circa, del peso complessivo (tra metallo e pietra) di gr. 6,20 (diconsi grammi sei e venti). Il bene sopradescritto sarà consegnato all'Ente di Gestione e Liquidazione immobiliare». Prima di questo provvedimento Foà era stato vittima del fermo imposto all'erogazione della pensione di vecchiaia. È lo stesso dottor Rossi ad informarci di questa penosa vicenda con una lettera datata Cremona 15 aprile indirizzata al capo della Provincia di Cremona: «[Foà Emilio fu Servadio] beneficiava di una pensione di vecchiaia presso l'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale. Al pagamento di detta pensione fu posto il fermo della Questura di Cremona. Egli chiese la revoca del fermo ed io espressi parere favorevole non facendo il decreto legislativo del Duce 4 gennaio 1944 cenno alcuno alle pensioni. Senonché la circolare del Ministero delle Finanze n.180160 lascerebbe comprendere che anche le pensioni devono essere confiscate, ma non essendo chiara la legge, proposi a codesta Prefettura un quesito di cui attendo risposta».

Una domanda che anche una persona dotata di poco intelletto si porrebbe è la seguente: con che cosa poteva vivere un ebreo a cui erano stati confiscati beni immobili, depositi bancari, mobilio e pure, come in questo caso, la pensione? Doveva morire di inedia? Darsi all'accattonaggio? Progettare delle rapine? Oppure dedicarsi a una qualsiasi altro forma di negozio, ovviamente in forma clandestina, per poter sopravvivere?

Questo interrogativo, non di poco conto, se lo poneva pure il dottor Rossi che argomentava: «Pure essendo inspiegabile come il Foà abbia finora a vivere, egli ufficialmente non possiede nulla, è senza risorse e, quel che è peggio non paga debiti importanti come l'affitto di casa che potrebbe pure provocare azioni giudiziarie ed esecutive da parte dei proprietari dello stabile, oltre al pericolo di vedere Foà messo sul lastrico. In tal caso chi provvederebbe al suo alloggio?»

Di tutta questa tristissima e penosa vicenda, l'unica nota positiva la potremmo in-

dividuare nel fatto che il decreto di confisca si limitò all'anello e ai mobili e che la pensione venne svincolata (il decreto di fermo era stato disposto con lettera Div. Gab. n. 08557 in data 31 gennaio 1944) come da comunicazione della Questura datata 2 giugno 1944 che menzionava, a tal fine, la circolare n. 47 del Ministero delle Finanze del 13 maggio 1944. La meschinità, l'ambiguità, la doppiezza di tal Francesco Rossi si può facilmente evincere da questo fatto: mentre il 15 aprile scriveva una lettera circostanziata al Capo della Provincia per denunciare lo stato di indigenza del Foà invocando provvedimenti e direttive per il concreto e cogente pericolo di vedere Foà sul lastrico, nemmeno un mese dopo, con il suo fido sig. Serventi Vittorio fu Annibale, generalizzato come "perito estimatore", si recava in casa del Foà Emilio per redigere un dettagliatissimo inventario dei mobili siti nell'abitazione di via Pietro Vacchelli 17, piano secondo al fine di procedere con il provvedimento di confisca.

Il 21 febbraio 1947 Emilio Foà si trasferì a Milano, di lui non si ebbero più notizie come pure dell'anello d'oro incastonato da 3 diamanti.

### *Il pianoforte marca Sailer a un quarto di coda di Renato Finzi*

È questo un caso interessante perché nell'immediato dopoguerra fu oggetto di un lungo contenzioso. Il giudizio si basò, sostanzialmente, su un'altra trovata geniale del legislatore ovvero quello del principio della "buona fede". Un altro artificio simile a quello architettato, come abbiamo visto sopra, a proposito della rescissione contrattuale che poteva essere esercitata solo se "la lesione" fosse stata eccedente il quarto del valore del contratto. Una norma che aveva lo scopo, non proprio così nascosto, di favorire coloro che detenevano o avevano acquistato beni appartenuti ad ebrei. Ma veniamo ai fatti.

Fra i beni sequestrati a Renato Finzi dal capo della provincia di Cremona vi era pure un pianoforte.

Non è stato possibile reperire copia di questo provvedimento, in compenso vi è, agli atti, copia di una relazione di stima redatta il 29 dicembre 1944 da Mario Guindani di professione accordatore di pianoforti e firmata dallo stesso e da Francesco Rossi in cui riferisce di essersi recato il giorno 22 dicembre 1944 a Ostiano in casa di Lanfranchi Libero sita in via Silvio Pellico e di avere visionato il pianoforte appartenente a Renato Finzi. La descrizione che ne dà è la seguente: «Si tratta di un pianoforte marca Seiler a un quarto di coda a corde incrociate di colore nero costruito da circa trenta anni, usato. Detto pianoforte abbisogna di una ripassata e di una revisione generale meccanica. Il suo valore si può aggirare

sulle lire 20000».

La marca di questo pianoforte prendeva il nome dal fondatore, Eduard Seiler, che nel 1849 in Slesia (Germania) iniziò la produzione di questo strumento musicale ritenuto, a detta degli esperti, uno dei migliori, inferiore solo agli Steinway & Sons e a pochi altri.

È curiosa la spiegazione fornita da Francesco Rossi in merito alla decisione di farlo stimare per poi venderlo contenuta al punto D) del decreto di confisca n. 639 del 16 febbraio 1945 in cui dichiarava di avere incassato la somma di lire 20.484,20 (ventimilaquattrocentottantaquattro lire e venti centesimi) dalla vendita del pianoforte che si trovava in un luogo, a suo dire, pericoloso. Mi soffermerei su questa giustificazione che non regge alla prova dei fatti e, come argomenterò, si trattò di una vendita su commissione. Ma andiamo con ordine. Se il pianoforte si fosse trovato in un posto "pericoloso" perché non spostarlo e affidarlo in custodia al sig. Telò Celeste di Giuseppe che già risultava consegnatario del mobilio indicato all'allegato f)?

Per quale motivo far trasportare il solo pianoforte in via Silvio Pellico ad Ostiano in casa di tale Lanfranchi Libero? Evidentemente perché era intento di Francesco Rossi procedere alla vendita di questo bene e per questo motivo fu fatto stimare da un esperto. Non si vede altra ragione che possa giustificare questa scelta.

Il 22 dicembre il pianoforte venne stimato da Mario Guindani, accordatore di pianoforti, e nel volgere di una settimana, il 2 gennaio 1945, Giusto Ferrari, residente a Ostiano in via Garibaldi 22, generalizzato come maestro di musica, come da sua dichiarazione rilasciata presso il Comando stazione Carabinieri reali di Ostiano, dichiarava di averlo acquistato dal «Commissario Prefettizio per la liquidazione dei beni ebraici». Ci sarebbe molto da disquisire anche sulla dizione usata dal Ferrari riguardo alla qualifica del dottor Rossi. Non era un commissario prefettizio per la liquidazione dei beni ebraici, ma "l'amministratore dei beni ebraici" che non è affatto la stessa cosa! Per di più, anche se avesse avuto questa carica, non poteva procedere alla vendita in quanto il pianoforte era sotto sequestro e non confiscato.

Che in una settimana il pianoforte sia stato venduto fa pensare che il sig. Giusto Ferrari, anche per il fatto che era un maestro di musica, sapeva che l'ebreo Renato Finzi possedeva un pianoforte, molto probabilmente lo avrà visto e constatata la qualità dello strumento musicale avrà manifestato questo suo desiderio al dottor Rossi che, per dare una parvenza di legalità alla vendita, incaricò della stima un professionista del settore. Vediamo ora l'evolversi di questa vicenda sotto il punto di vista giudiziario. Nell'immediato dopoguerra Renato Finzi chiese, giustamen-

te, la restituzione del pianoforte e per via del rifiuto da parte di colui che deteneva il bene ne nacque una interessante controversia giudiziaria che ci consente di osservare come nel volgere di poco tempo, intercorso tra il sequestro autorizzato dal primo pretore di Cremona e le successive sentenze, l'orientamento dei giudici fosse completamente cambiato e capovolto a favore di chi, illegalmente, deteneva il bene.

Infatti in un primo momento il pretore di Cremona aveva ordinato il sequestro del pianoforte con proprio decreto del 21 novembre 1946 (eseguito il 23 novembre). Nella successiva causa intentata in Pretura, Renato Finzi chiedeva la conferma del provvedimento di sequestro e la restituzione del bene. Per dirimere la causa il pretore si avvale di quella mostruosità legislativa che possiamo rintracciare nel decreto legislativo 5 maggio 1946 n. 393 che all'art.1 introduceva il principio della "buona fede", uno stratagemma per mettere al riparo i nuovi proprietari dalle legittime richieste dei proprietari ebrei. In questo articolo di legge sono contenute alcune contraddizioni evidenti. Per capire meglio riporto integralmente: «i proprietari di beni oggetto di confische, sequestri od altri atti di disposizione adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale, in danno di persone già dichiarate o considerate di razza ebraica e i loro eredi o aventi causa possono rivendicare i loro beni da chiunque li possiede o detiene, salvi i diritti acquistati dai terzi nei casi in cui la legge ammette la legittimità dell'acquisto per effetto del possesso di buona fede». A questo proposito sorge spontanea una domanda: su quali basi si può ritenere legittimo un acquisto fatto in buona fede basato su un atto nullo, o nella migliore delle ipotesi annullabile, emesso da «sedicente governo della repubblica sociale»?

Una palese contraddizione di termini, se un atto è nullo, non esiste e pertanto il negozio giuridico non ha alcuna validità, non ha alcun senso introdurre "la buona fede", sarebbe voler sanare una situazione non sanabile alla radice.

Sul concetto poi del principio della "buona fede" spesso si arrivò per la stessa fattispecie a decisioni diametralmente opposte perché veniva lasciata ampia facoltà di interpretazione ai giudici. Della vicenda giudiziaria del pianoforte Finzi tratta anche Ilaria Pavan<sup>22</sup> che osserva «la mancanza di chiarezza della legislazione reintegratrice giocò un ruolo fondamentale». A mio avviso non vi fu solo mancanza di chiarezza ma un disegno preordinato da parte del legislatore volto a tutelare la situazione di fatto a scapito di chi aveva titolo alla rivendicazione dei beni confiscati. Come era già avvenuto in materia di rescissione dei contratti in cui era

<sup>22</sup> PAVAN, *Le conseguenze economiche delle leggi razziali*, p.197

stato introdotto il principio per cui l'annullabilità di un contratto poteva essere invocata solo quando "la lesione" avesse ecceduto il quarto del valore, in questo caso il principio di aver acquistato "in buona fede" (un concetto molto relativo e opinabile, il cui contrario, ovvero quello della mala fede, era di difficile dimostrazione) metteva al riparo la maggior parte dei nuovi proprietari.

Come detto in alcuni casi si arrivò da parte dei giudici a situazioni divergenti partendo da presupposti simili. Che legalità può mai avere quello che veniva definito "sedicente governo"? Che legalità potevano avere i provvedimenti di alienazione di beni ebraici operati dal regime di occupazione nazista? Su questa fattispecie simile a quella del pianoforte la Corte d'Appello di Trieste con sentenza 28 gennaio 1949<sup>23</sup> arrivò alla conclusione che è «illegittima la requisizione effettuata dalla autorità germanica di occupazione» e «non sussiste, ai sensi dell'art. 1153 codice civile il requisito della buona fede nell'acquisto dei beni che si conosceva essere stati requisiti ad un israelita dalle autorità germaniche»

Non era la repubblica sociale italiana un governo fantoccio assoggettato al regime nazista? Concludo osservando che la vendita del pianoforte presentava due forme di rilievo:

1. Era stata effettuata la vendita di un bene sequestrato e sul quale l'amministratore dei beni ebraici non aveva il potere di poter procedere all'alienazione. L'oggetto si trovava in "pericolo"? Doveva solo essere trasferito in un altro posto come era stato fatto per gli altri mobili.
2. Sul principio della buona fede da parte dell'acquirente possono essere avanzate molte riserve. Tanti indizi portano ad ipotizzare che, se anche terzo, Ferrari Giusto sapeva benissimo l'origine da cui proveniva il bene e probabilmente, vista e considerata la tempistica, quella del pianoforte era una vendita concordata su commissione. Per di più non coincide la somma riportata nel decreto di confisca che dà conto di un incasso di lire 20.484,20 con quella riportata nella sentenza della Pretura di lire 21000. Ci può essere "buona fede" in chi acquista ed è al corrente di tutte queste incongruenze che ho evidenziato?

L'orientamento dei giudici di Cremona su questo caso fu sempre a senso unico sia per quanto riguarda la sentenza della Pretura, emessa il 15 maggio 1948, in cui fu revocato il sequestro e respinta la richiesta di restituzione del bene, sia in quella del Tribunale di Cremona del 15 febbraio 1949 che confermava «in ogni sua

<sup>23</sup> «Il foro italiano. Raccolta generale di giurisprudenza», 1949. Vol. LXXII.

parte l'appellata sentenza» e condannava gli appellanti (gli eredi Finzi in quanto Renato nel frattempo era morto) al pagamento di L. 19.991 che, sommate alle L. 8000 del giudizio precedente, eccedevano di gran lunga il reale valore del rivendicato pianoforte.

Non venne riconosciuta nemmeno una compensazione delle spese processuali. Oltre al danno pure la beffa!

### *I beni mobili trafugati all'avv. Dino Jachia*

Cercheremo di riassumere la vicenda Jachia per sommi capi, in fondo il copione è sempre lo stesso. L'atteggiamento della Repubblica Italiana posto in essere, nell'immediato dopoguerra, nei confronti delle legittime richieste di restituzione dei beni ebraici brilla per incoerenza. Quando fa comodo, si adotta il principio per cui i provvedimenti adottati dagli organi della Repubblica Sociale Italiana non hanno alcun valore, per cui è come non fossero mai esistiti. È evidente che di fronte ad un atto nullo per i proprietari ebrei veniva a mancare il presupposto sul quale poter intraprendere un'azione legale. Come abbiamo visto, questa linea ondivaga tenuta dal legislatore spesso cambiava repentinamente: per difendere i diritti di chi illegalmente aveva acquistato si pervenne alla formulazione di principi fantasiosi come "lesione eccedente il quarto del valore", oppure "acquisto effettuato da terzo", presupposto della "buona fede".

Non c'è da stupirsi, visto il florilegio di provvedimenti legislativi iniqui adottati con il preciso intento di ostacolare la retrocessione dei beni e favorire pertanto i nuovi proprietari, che il verdetto nei confronti degli antichi proprietari ebrei fosse spesso sfavorevole. Un dato statistico significativo al riguardo ci informa che le azioni giudiziarie volte al reintegro di beni, ebbero un esito negativo nel 48% dei casi.

Ma veniamo ai fatti.

Con decreto protocollo n. 149 Gabinetto della Prefettura, il capo della Provincia di Cremona, avv. Attilio Romano, emesso il 13 gennaio 1944 decretava quanto segue:

«Tutti i beni mobili e immobili posti in Comune di Casalmaggiore, Valle di Casalbello, località Valbassa di proprietà indivisa degli ebrei coniugi Jachia avv. Dino di Moisè Scipione e Jachia Emma di Giuseppe, descritti nell'inventario redatto in data 8 gennaio dal geometra Gino Soregaroli di Casalmaggiore, all'uso designato incaricato dal locale Comando dei Carabinieri su designazione del Podestà di Casalmaggiore vengono posti sotto sequestro e ne viene nominato sequestratario il dott. Francesco Rossi». Al decreto di sequestro seguì il decreto

di confisca n. 2402 in data primo luglio 1944 che riportava nel dettaglio un lunghissimo elenco di beni requisiti, comprendenti un podere denominato Valbassa dell'estensione di 35 ettari, titoli obbligazionari, depositi di conti correnti, e un cospicuo patrimonio costituito da gioielli e mobilio.

È da notare come una parte considerevole di quelli che venivano classificati come «effetti mobili e d'uso vario» fossero stati affidati in consegna a terze persone e all'Ente Provinciale per il Fascismo. Vi fu in questo caso una polverizzazione dell'originario patrimonio che aveva, a mio modesto avviso, uno scopo preciso: rendere più agevole la sottrazione di beni e rendere più difficile l'individuazione dei veri responsabili.

Alla fine della seconda guerra mondiale, una considerevole parte del patrimonio mobile non venne riconsegnata e fu intrapresa dai coniugi Jachia una lunghissima vertenza giudiziaria (ho contato ben 5 sentenze) che si concluse solo in Cassazione con il rigetto delle legittime richieste di risarcimento. Anche in questo il caso oltre al danno patito per gli Jachia vi fu pure la beffa rappresentata dal rimborso delle spese processuali. A questo proposito l'Avvocatura distrettuale dello Stato in data 22 dicembre 1952, in merito alla sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Brescia informava la Prefettura di Cremona che l'esito del giudizio era stato il seguente: «conferma la sentenza appellata e condanna gli attori appellanti in solido nelle spese ulteriori di questo giudizio che liquida al Ministero dell'Interno in complessive lire 201.800 e a favore dell'altro convenuto appellato Egeli in lire 148.200. Condanna inoltre il convenuto Ministero dell'Interno nei confronti del chiamato in rilievo Avv. Romano a rifondergli le ulteriori spese di questo giudizio liquidato in complessive lire 165.515».

Paradossalmente a tutti i soggetti responsabili degli ammanchi (capo della provincia, avv. Romano, Ministero dell'Interno che aveva nominato il Romano, Egeli, la cui condotta fu, come ho dimostrato, ampiamente sospetta per aver coperto e non aver effettuato i dovuti controlli quando i beni furono ad essa consegnati dal dottor Rossi) furono riconosciute le spese sostenute per la difesa che, rapportate al costo della vita degli inizi degli anni Cinquanta, sono una cifra esorbitante.

Concludiamo riportando le memorie prodotte, il 25 maggio 1950, nel giudizio avanti il Tribunale Civile e Penale di Brescia dal collegio difensivo (composto dal prof. Aurelio Canzian di Milano e dall'avv. Massimo Avanzini di Brescia) del capo della provincia di Cremona, avv. Attilio Romano. Si commentano da sole. Il giudizio più benevolo potrebbe essere quello di: parole irricevibili, inqualificabili. «I coniugi Jachia non sono certo i soli ad aver sofferto dolori e subito danni nella tragica bufera che ha sconquassato l'umanità tra il 1939 e il 1945. Il confronto

anzi, con i dolori immensi e senza nome che la storia registra e che il nostro pensiero stenta a concepire – dolori che hanno straziato corpi, ridotto alla pazzia menti luminose, spezzato famiglie disperso popolazioni – la vicenda dei coniugi Jachia appare come una delle meno gravi: come una vicenda che ha avuto particolarmente benigna la sorte e clemente il destino». Forse per questi principi del foro anche l'arresto che nel 1943 subì l'avv. Jachia rientrava in quella che definivano "sorte benigna" e "clemente destino". E la cosa non era così grave perchè, sempre a loro dire, «si tratta di anziani coniugi».

Queste parole (e siamo nel 1950) hanno una certa assonanza con quelle del dottor Francesco Rossi che in una comunicazione datata 5 maggio 1944 inviata al capo della Provincia, di fronte alle legittime richieste avanzate da Enrico Sereni per la restituzione di una modesta somma che gli era stata sequestrata e che gli era necessaria per vivere, così si esprimeva: «ho la netta sensazione di trovarmi davanti al classico "scocciatore" con l'aggravante di essere ebreo. Stando a stretto rigore di legge egli non ha diritto alcuno alla restituzione dei valori sottrattigli, anche dal punto di vista umanitario mi sembra non si debbano avere scrupoli, perchè non si tratta di individuo affamato e senza tetto».

Lo stesso Sereni in una lettera indirizzata al capo della provincia di Cremona datata 28 aprile 1944 in merito al colloquio che aveva avuto con il dottor Rossi riferiva che quest'ultimo gli aveva «fatto comprendere che i Soavi ed altri della razza ebraica sono all'ospedale e in parte in campi di concentramento a spese di quello che le anno sequestrato. Io quindi che non sono né all'ospedale né in campo di concentramento...».

La morale, a ben vedere, non mi sembra poi così dissimile dal ragionamento fatto dagli avvocati difensori del Romano.

Possiamo concludere affermando che anche a Cremona trova riscontro il giudizio che Ilaria Pavan dà in merito alla vicenda delle confische ebraiche: «Un silenzio vischioso, legato ad atteggiamenti di omertà e collusione, cominciò velocemente ad avvolgere la vicenda dei beni sottratti agli ebrei»<sup>24</sup>.

---

<sup>24</sup> PAVAN, *Le conseguenze economiche delle leggi razziali*.



